S.U.R.A.P.

Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive

Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

Programma regionale per favorire la crescita dei SUAP campani per l'anno 2020.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Programma regionale per favorire la crescita dei SUAP campani per l'anno 2020.

Introduzione

Lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP) è stato istituito con legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11, nell'ambito della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive; persegue l'uniformazione, l'omogeneizzazione e l'interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio delle attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale gestiti dai SUAP. Nell'ottica di fornire un supporto integrato, fruibile in maniera semplice da cittadini, imprese e operatori SUAP attraverso le tecnologie telematiche, il SURAP ha sviluppato una propria piattaforma web organizzata in apposite sezioni tematiche.

Tra i compiti del SURAP c'è il supporto ai Comuni campani per quanto concerne il funzionamento dei SUAP e l'assistenza agli stessi nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento allo scopo di favorire l'adozione di procedure e prassi amministrative uniformi nel territorio regionale.

La normativa nazionale sullo sportello unico prevede due obiettivi sostanziali: avviare l'operatività degli sportelli presso tutti i Comuni del territorio italiano e affermare modalità e comportamenti standard nell'organizzazione ed erogazione dei servizi, attraverso livelli minimi condivisi, facendo perno sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In riferimento alla Campania, se il primo obiettivo può considerarsi sostanzialmente raggiunto almeno per il fatto che la quasi totalità dei Comuni ha avviato lo sportello in una delle modalità organizzative previste dalla norma, lo stesso non si può dire per la standardizzazione delle procedure e il rispetto dei requisiti minimi previsti nell'erogazione dei servizi all'utenza, dove permangono parecchie criticità.

A tutto gennaio 2020, dei 550 Comuni campani quelli accreditati presso il MISE e operativamente autonomi sono 182; i Comuni che hanno delegato alla CCIAA competente per territorio sono 281; i Comuni che operano con le Camere di Commercio su base convenzionale sono 85. Infine, due Comuni risultano ancora "silenti" (né accreditati in proprio, né operativi con la Camera di Commercio). Se la standardizzazione dei servizi all'utenza è realizzata per tutti i Comuni in delega o in convenzione con il sistema camerale, per i restanti 184 Comuni campani, circa il 33% del totale, dal monitoraggio eseguito dal SURAP risulta che diversi sportelli unici comunali non garantiscono nei servizi all'utenza gli standard minimi previsti dalla normativa vigente.

Spesso anche la modulistica unificata e standardizzata risulta adottata solo parzialmente. Tale modulistica è stata progressivamente introdotta e resa obbligatoria a livello nazionale con il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, attuativo della delega al Governo in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n.

fonte: http://burc.regione.campania.it

124, per cui vanno adottati moduli unificati e standardizzati che definiscono in maniera esaustiva e per ciascuna tipologia di procedimento "*…i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare*". La Regione Campania ha recepito, con delibere di giunta e decreti delle Direzioni Generali competenti, tutta la modulistica unificata e standardizzata finora approvata in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali.

Per le motivazioni sopra espresse, e anche in considerazione che con nota 2018/2374 del 6 giugno 2019 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per quanto concerne le carenze nel funzionamento dello sportello unico in Italia.

Essendo un obiettivo strategico del SURAP quello promuovere la risoluzione delle criticità degli sportelli unici comunali campani, è stato rinnovato in data 24 gennaio 2020, il protocollo d'intesa tra Regione Campania e Unioncamere Campania, per promuovere sul territorio regionale un'offerta di servizi SUAP omogenea e standardizzata, massimizzando efficacia, semplificazione e contenimento dei costi.

Forte di tale protocollo d'intesa, la Regione Campania e il sistema camerale campano si impegnano con iniziative comuni a svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sul territorio, e nello specifico proponendo soluzioni ai Comuni che intendano dotarsi di una infrastruttura informatica standardizzata per le funzioni di Front-Office del SUAP, ovviamente senza oneri né per la Regione né per gli stessi Comuni.

Con l'emergenza sanitaria ed economica in corso derivante da Covid 19, la risoluzione delle criticità di Front-Office degli sportelli unici comunali e la standardizzazione delle procedure è diventata una necessità ancora più sentita dal tessuto produttivo campano, in particolare in vista della cosiddetta "Fase 2" di progressiva ripartenza delle attività economiche sospese. La facilità di accesso alle informazioni e alle procedure sui propri portali è oggi più che mai una sfida prioritaria della Pubblica amministrazione, elemento qualificante e oggetto di valutazione del suo operato.

Le pagine successive illustreranno nel dettaglio i punti accennati in questa breve introduzione, soffermandosi in particolare sull'articolazione degli interventi previsti sul territorio in attuazione del menzionato protocollo d'Intesa e sui benefici che tali iniziative potranno apportare alla capacità dell'amministrazione pubblica di semplificare la vita produttiva dei cittadini. Naturalmente, a causa delle misure restrittive riguardo la mobilità e la concentrazione negli ambienti delle persone, disposte in seguito all'emergenza sanitaria menzionata, gli interventi previsti sul territorio non potranno prevedere date certe, ma in questo progetto provvederemo tuttavia a fornire una tempistica di realizzazione per ogni attività programmata.

fonte: http://burc.regione.campania.it

INDICE

1. **Il SURAP: compiti e funzioni.**
2. **Il portale web istituzionale del SURAP.**
3. **Il contesto di riferimento territoriale: organizzazione dei SUAP campani.**
4. **La procedura di infrazione dell'Unione Europea all'Italia sulla funzionalità dei SUAP.**
5. **Il monitoraggio dei SUAP campani.**
6. **Il contesto di riferimento istituzionale: il Protocollo d'Intesa tra Regione Campania Unioncamere Campania.**
7. **Programma regionale per favorire la crescita dei SUAP campani per l'anno 2020: obiettivi, punti di forza e utilità per l'Amministrazione pubblica.**
8. **Articolazione delle attività, eventi previsti sul territorio.**
9. **Cronoprogramma attività.**

Allegati:

A. **Protocollo d'Intesa Regione Campania - UNIONCAMERE Campania.**
B. **Nota 2018/2374 C(2019) 4175 final del 6 giugno 2019.**
C. **Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.**

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. Il SURAP: compiti e funzioni.

Lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP) è stato istituito con legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 5 aprile 2016, n. 6, 8 agosto 2016, n. 22 e 26, 20 gennaio 2017, n. 3, 28 luglio 2017, n. 23, 29 dicembre 2017, n. 38 e 2 agosto 2018, n. 26, nell'ambito della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, al fine di semplificare la vita produttiva dei cittadini e delle imprese.

Gli articoli 19, 20 e 21 della suddetta Legge definiscono obiettivi e compiti del SURAP, da un lato rivolti alle imprese e ai SUAP territorialmente competenti e, dall'altro, finalizzati al necessario coordinamento degli enti e degli uffici regionali preposti alla creazione d'impresa e alla uniformazione, trasparenza e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

In particolare, Il SURAP fornisce alle imprese informazioni, assistenza e consulenza in merito alle opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, alla normativa applicabile, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili e ad ogni altra informazione utile disponibile a livello regionale.

Altro compito del SURAP è il supporto e il monitoraggio dei SUAP comunali, l'assistenza agli stessi nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento, necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, allo scopo di favorire l'adozione di procedure e prassi amministrative uniformi su tutto il territorio regionale.

Il SURAP opera prevalentemente attraverso canali telematici, persegue l'uniformazione, l'omogeneizzazione e l'interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti nel territorio regionale gestiti per via telematica dai SUAP.

Al SURAP sono riservate inoltre funzioni di raccordo, impulso e monitoraggio con gli Enti e gli uffici regionali interessati ai procedimenti di interesse delle imprese. Il dirigente dell'Ufficio SURAP svolge i suoi compiti anche con il supporto degli altri uffici regionali competenti, in particolare ha la funzione di garante regionale dell'imprenditore, esercitando attività d'impulso nei confronti delle diverse strutture regionali interessate da procedimenti amministrativi in materia di attività economiche e d'impresa.

I compiti assegnati al SURAP sono stati dettagliati e disciplinati dalla Giunta Regionale con DGR n. 515 del 27 ottobre 2015, nella quale le attività sono stati aggregate per ambiti omogenei e ricondotte a quattro aree di competenza: 1. IMPRESA-FRONT OFFICE; 2. SUPPORTO AI SUAP - FRONT OFFICE; 3. ANALISI, FORMAZIONE, CORDINAMENTO E MONITORAGGIO; 4. PROCEDIMENTO UNICO REGIONALE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Il portale web istituzionale del SURAP

Nell'ottica di fornire una vasta gamma di servizi, fruibili in maniera semplice da cittadini, imprese e operatori SUAP dei Comuni della Campania attraverso le tecnologie telematiche, il SURAP ha sviluppato una propria piattaforma web organizzata in apposite sezioni tematiche.

Una sezione specifica del sito SURAP è dedicata agli incentivi e alle agevolazioni, con l'intento di fornire un quadro completo e aggiornato delle opportunità esistenti in ambito regionale. Per ogni incentivo, agevolazione o bando disponibile, è pubblicata un'apposita scheda sintetica e analitica che rende agli utenti le informazioni in modo semplice e immediato. A tutto gennaio 2020 sono state pubblicate 72 schede bandi sul sito SURAP.

Un'altra importante sezione del sito web SURAP è "*Come fare per…*", nella quale sono pubblicate schede descrittive dei procedimenti concernenti l'insediamento, l'avvio e lo svolgimento delle attività d'impresa sul territorio regionale. Le schede riportano la normativa applicabile, le indicazioni degli uffici competenti, gli adempimenti procedurali, la modulistica ed i relativi allegati.

Le altre sezioni principali sono: *normativa in tema di attività commerciali e assimilate*, *modulistica unificata*, le *FAQ* sulle richieste più ricorrenti e rilevanti pervenute al SURAP dal territorio, il *glossario* dei termini più rilevanti di interesse delle imprese e del mondo produttivo in generale. Sul sito SURAP è possibile inoltre trovare tutte le news di interesse delle imprese riguardo l'emergenza sanitaria Covid-19.

Con la piattaforma web SURAP si è ottenuta la centralizzazione in un'unica infrastruttura informatica di un patrimonio informativo di facile consultazione e sempre aggiornato ad interesse di cittadini, imprese e SUAP comunali. Il portale è online dal 15 marzo 2019 **(http://surap.regione.campania.it/index.php).**

3. Il contesto di riferimento territoriale: organizzazione e funzionamento dei SUAP campani.

La normativa nazionale sullo sportello unico prevede due obiettivi sostanziali: avviare l'operatività degli sportelli presso tutti i Comuni del territorio italiano e affermare modalità e comportamenti standard nell'organizzazione ed erogazione dei servizi, attraverso livelli minimi condivisi, facendo perno sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In riferimento alla Campania, se il primo obiettivo può considerarsi sostanzialmente raggiunto almeno per il fatto che la quasi totalità dei Comuni ha avviato lo sportello in una delle modalità organizzative previste dalla norma, lo stesso non si può dire per la standardizzazione delle procedure e il rispetto dei requisiti minimi previsti nell'erogazione dei servizi all'utenza, dove permangono parecchie criticità.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Soffermandoci sulle modalità organizzative, ricordiamo che l'attività dello sportello unico è attribuita ai Comuni dalla normativa vigente e può essere esercitata (art.4 del D.P.R. 160/20110) in forma singola o associata:

- con accreditamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
- in convenzione con la Camera di Commercio (di seguito CCIAA) competente per territorio;
- mediante delega degli aspetti organizzativi e strumentali alla CCIAA competente per territorio.

A tutto gennaio 2020, dei 550 Comuni campani quelli accreditati presso il MISE e operativamente autonomi, in forma singola o associata che sia, sono 182; i Comuni che hanno delegato alla CCIAA competente per territorio sono 281; i Comuni che operano con le Camere di Commercio su base convenzionale sono 85. Infine, due Comuni risultano ancora "silenti" (né accreditati in proprio, né operativi con la Camera di Commercio).

I dati, sintetizzati nel Grafico 1, ci dicono che il 33% dei Comuni campani utilizza un'infrastruttura informatica diversa da quella camerale per le funzioni dello sportello unico. Pur considerando che alcuni di questi si sono associati ed hanno una piattaforma SUAP condivisa, bisogna rilevare necessariamente la disomogeneità e la mancanza di interoperabilità tra queste infrastrutture. Come vedremo in seguito dai dati del monitoraggio effettuato dal SURAP, anche il servizio fornito è molto eterogeneo nella qualità e nei risultati.

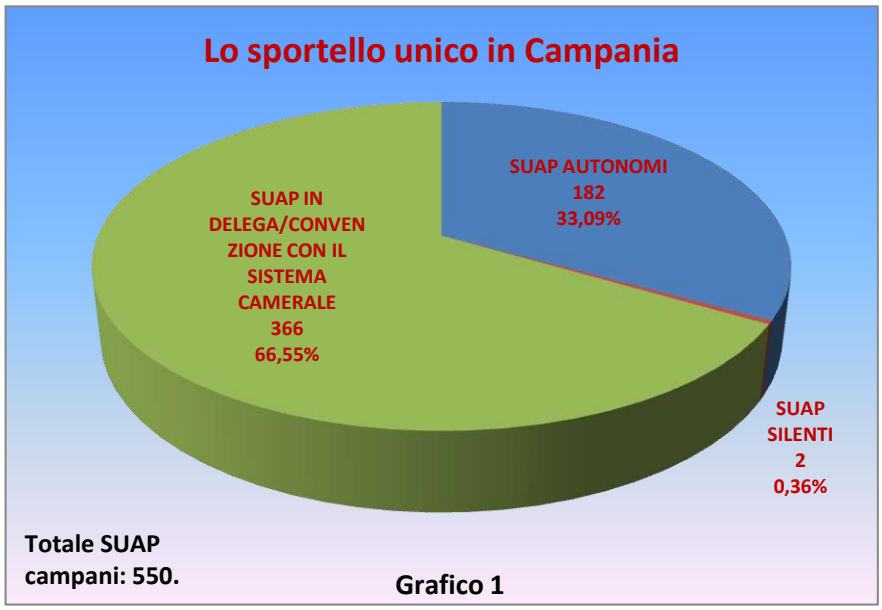

Grafico 1

fonte: http://burc.regione.campania.it

Aggregando i dati per ambito provinciale come nel Grafico 2, considerando per ogni Provincia il totale dei Comuni con SUAP autonomo rispetto al totale regionale, possiamo rilevare che Salerno e Napoli sono le Province in cui sono concentrati quasi il 70% dei 182 Comuni che espletano autonomamente le funzioni di interfaccia dello Sportello unico.

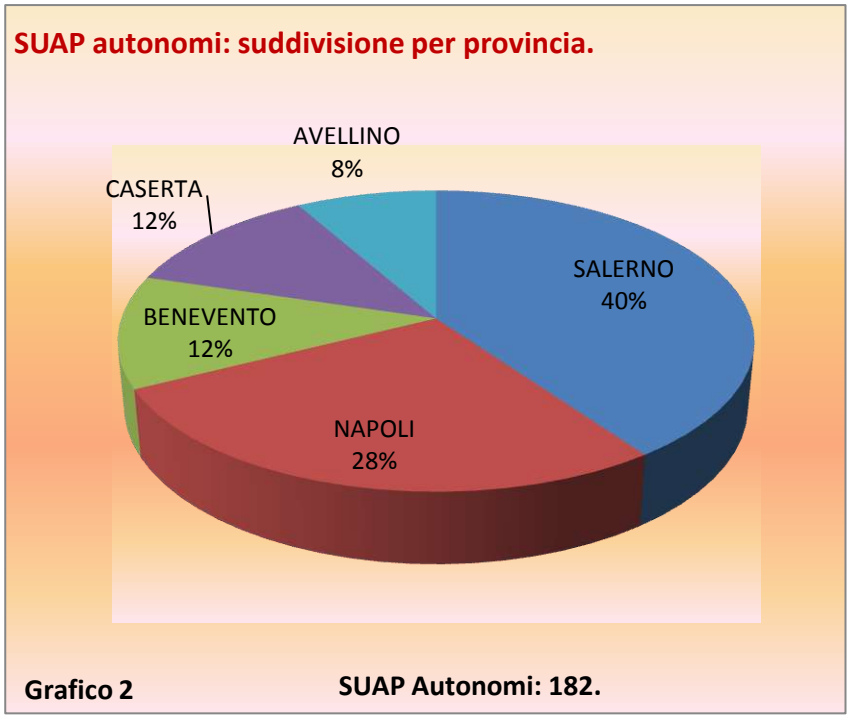

Sempre dagli stessi dati, questa volta aggregati rispetto al numero di Comuni con SUAP in delega/convenzione con il sistema camerale rispetto al totale provinciale, possiamo rilevare che la diffusione dell'interfaccia del sistema camerale per le attività di Front-Office dello Sportello unico è piuttosto disomogenea tra le province campane. Come il grafico sottostante illustra chiaramente, si passa da circa il 46% di adesione della provincia di Napoli all'87% della provincia di Avellino.

Emerge anche qui che un impegno particolare è richiesto, almeno quantitativamente, per

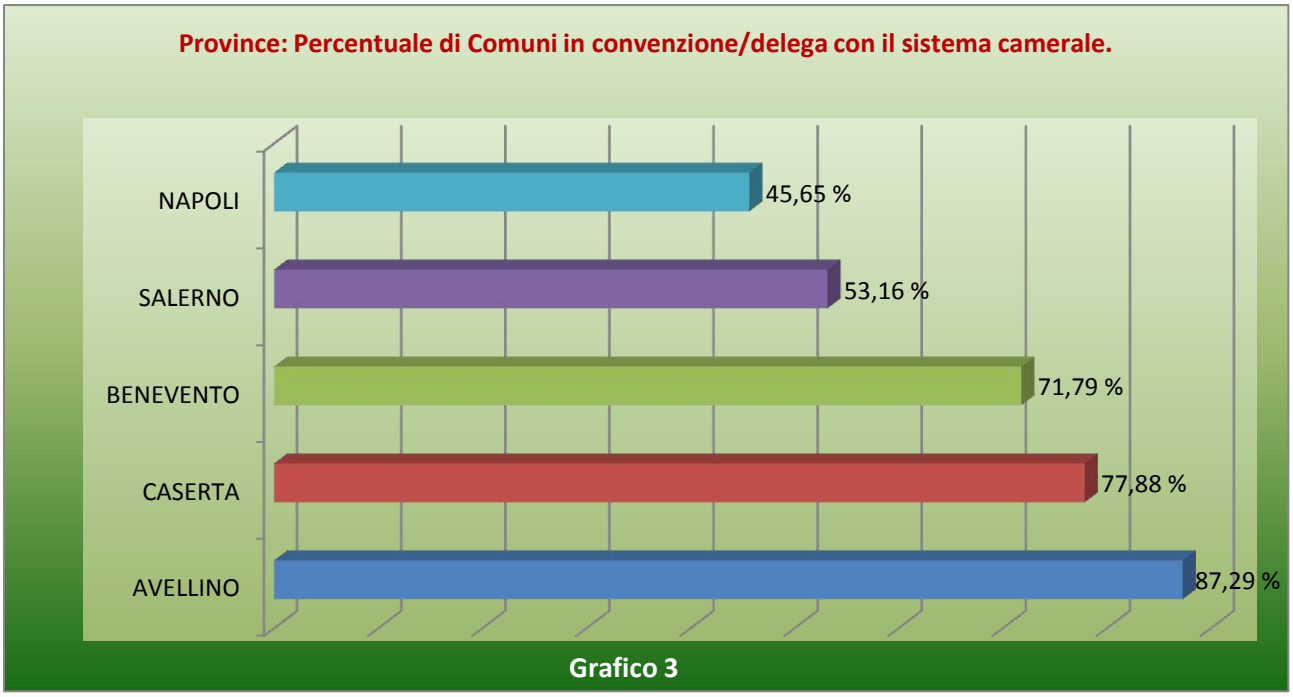

fonte: http://burc.regione.campania.it

le due province sopramenzionate, pur ovviamente senza trascurare le altre.

Questo in considerazione del fatto che se la standardizzazione dei servizi all'utenza è realizzata per tutti i Comuni in delega o in convenzione con il sistema camerale, per i restanti 184 Comuni campani, come abbiamo visto circa il 33% del totale, dal monitoraggio eseguito dal SURAP risulta che diversi sportelli unici non garantiscono nei servizi all'utenza gli standard minimi previsti dalla normativa vigente.

Il monitoraggio effettuato dal SURAP ed i suoi risultatisaranno oggetto di approfondimento nei prossimi capitoli, qui si evidenzia solo, per avere un quadro completo del contesto cui si inserisce l'azione SURAP e il presente programma, che spesso anche la modulistica unificata e standardizzata risulta adottata solo parzialmente dai Comuni autonomi.

Tale modulistica è stata progressivamente introdotta e resa obbligatoria dal livello nazionale con il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, attuativo della delega al Governo in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per cui vanno adottati moduli unificati e standardizzati che definiscono in maniera esaustiva e per ciascuna tipologia di procedimento "*…i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare*".

La Regione Campania ha recepito con delibere di giunta e decreti delle Direzioni Generali *ratione materiae* tutta la modulistica unificata e standardizzata finora approvata in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali. Il SURAP, d'intesa con Anci e Unioncamere, ha subito reso noti a tutti i Comuni della Campania i moduli unici e standardizzati allo scopo di favorirne la tempestiva adozione in maniera uniforme su tutto il territorio regionale. Proprio al SURAP fa capo il compito di monitorare a livello regionale affinché i moduli siano effettivamente in uso e di sollecitare i Comuni eventualmente inadempienti, prestando il necessario supporto allo scopo di superare le eventuali criticità e far sì che i cittadini e le imprese possano usufruire in maniera uniforme di un servizio efficiente ed efficace.

4. La procedura di infrazione dell'Unione Europea all'Italia sulla funzionalità dei SUAP.

In tale contesto si inserisce la nota 2018/2374 del 6 giugno 2019 con la quale la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per quanto concerne le carenze nel funzionamento dello sportello unico in Italia.

Ricordando che lo sportello unico in Italia è stato istituito in conformità alla direttiva 2006/123/CE1 (direttiva sui servizi), la Commissione europea ne ha esaminato il funzionamento nel rispetto delle procedure e le informazioni rientranti nell'ambito della citata direttiva sui servizi e in conformità della direttiva 2005/36/CE2 (direttiva sulle qualifiche professionali). Per le sue

fonte: http://burc.regione.campania.it

verifiche, la Commissione si è concentrata su un campione di settori e di professioni nell'ambito dei servizi. La valutazione ha avuto ad oggetto la disponibilità online, attraverso lo sportello unico, di informazioni e procedure relative all'iscrizione di uno studio di architettura, di una società di ingegneria e di uno studio di consulenza tributaria, nonché alle richieste di permessi specifici nel settore edilizio.

Sulla base delle menzionate verifiche, nella nota di messa in mora dell'Italia la Commissione dichiara che lo sportello unico italiano non offre la possibilità di espletare le procedure amministrative per via elettronica e a distanza. Inoltre, la scarsa disponibilità di procedure elettroniche rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi rende più difficile anche per gli utenti stranieri la possibilità di espletare le relative procedure.

La conclusione della Commissione europea riguarda l'interfaccia dello Sportello unico nazionale, ma per il suo tramite ne sono investiti ovviamente gli sportelli unici comunali.

Vediamo nello specifico i singoli elementi di pertinenza degli sportelli unici comunali evidenziati dai commissari preposti alle verifiche. Il documento completo della Commissione europea è disponibile in allegato.

Disponibilità delle informazioni. In base alle sue verifiche la Commissione ritiene disatteso l'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, in virtù del quale le informazioni devono essere facilmente accessibili attraverso lo sportello unico. Per la Commissione tale obbligo significa che le informazioni dovrebbero essere disponibili sul sito web dello sportello unico, o che tale sito web dovrebbe reindirizzare direttamente l'utente verso la pertinente pagina web esterna (ad esempio la pagina web sul sito delle autorità competenti) in cui sono pubblicate le informazioni desiderate. Ritiene pertanto che un link ad altri siti web che renda necessaria un'ulteriore ricerca delle pagine web contenenti le informazioni pertinenti non sia conforme all'articolo 7 della direttiva sui servizi e/o all'articolo 57 della direttiva sulle qualifiche professionali, dato che tali informazioni non possono essere considerate facilmente accessibili attraverso lo sportello unico.

Obbligo di registrazione dell'utente. Altra contestazione che emerge dalle verifiche dei commissari europei riguarda l'obbligo di registrazione dell'utente. Nel caso di alcuni Comuni risulta necessaria una previa registrazione sul sito web dello sportello unico per accedere ai link verso gli specifici siti web comunali contenenti informazioni sui requisiti applicabili ai servizi. Nel caso di altri sono facilmente reperibili solo le informazioni di carattere generale, mentre per accedere a informazioni più dettagliate è necessario registrarsi previamente. La Commissione ritiene che le informazioni generali rese disponibili non siano sufficienti a soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva sui servizi. Solo attraverso una lettura combinata di tali informazioni generali e di quelle più dettagliate è rispettato l'obbligo di fornire informazioni su tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio. Prevedendo la direttiva sui servizi che le informazioni siano "facilmente accessibili" (considerando 50), sembra pertanto che vi sia una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1 e 3,

fonte: http://burc.regione.campania.it

della stessa direttiva per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sui requisiti specifici previsti a livello comunale, in quanto tali informazioni non sono disponibili tramite il sito web dello sportello unico. Certo è possibile registrarsi sui siti web delle autorità comunali semplicemente inviando una e-mail, ma una simile registrazione non consente tuttavia l'accesso a tutte le informazioni disponibili. Sugli sportelli unici comunali oggetto di verifica solo la registrazione mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID) italiano permette di accedere a tutte le informazioni pubblicate su tali siti web.

Disponibilità di espletare a distanza e per via elettronica le procedure. La Commissione ritiene che lo sportello unico italiano non è conforme agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, in quanto non sono garantite le procedure necessarie per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio per via elettronica tramite lo sportello unico nei comuni che ancora non offrono un servizio online.

Accesso alle informazioni e alle procedure online da parte di utenti di altri Stati membri. Come indicato in precedenza, i commissari europei hanno verificato che sugli sportelli unici comunali oggetto di verifica solo la registrazione mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID) italiano permette di accedere a tutte le informazioni pubblicate su tali siti web e consente di espletare le procedure elettroniche online attraverso lo sportello unico. Tale registrazione richiede di volta in volta documenti come carta d'identità elettronica italiana e/o conti correnti aperti presso una banca italiana, rendendo impossibile la registrazione agli utenti degli altri Stati membri. Ciò comporta una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui servizi per quanto concerne l'accesso dei prestatori di servizi transfrontalieri di altri Stati membri a informazioni complete a causa dell'impossibilità per detti prestatori di servizi di registrarsi. La Commissione intima dunque all'Italia di garantire che gli utenti transfrontalieri possano avere accesso alle informazioni pertinenti sui requisiti e sulle procedure rientranti nell'ambito della direttiva sui servizi.

5. Il monitoraggio dei SUAP campani.

Sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione europea allo sportello unico nazionale, ed a cascata agli sportelli unici comunali, la Conferenza delle Regioni ha predisposto un'apposita indagine su tutto il territorio italiano volta a verificare in ogni regione le criticità rilevate dai commissari europei, che ricordiamo hanno lavorato su un campione rappresentativo di Comuni.

Il SURAP, incaricato di fornire i dati richiesti per la Regione Campania, per la verifica ha attinto ai risultati del monitoraggio eseguito negli anni 2018 e 2019. La verifica, in linea con quanto richiesto dalla Conferenza delle Regioni, ha riguardato i seguenti fattori: disponibilità di informazioni/facile accesso alle informazioni sul portale SUAP; disponibilità di informazioni senza

fonte: http://burc.regione.campania.it

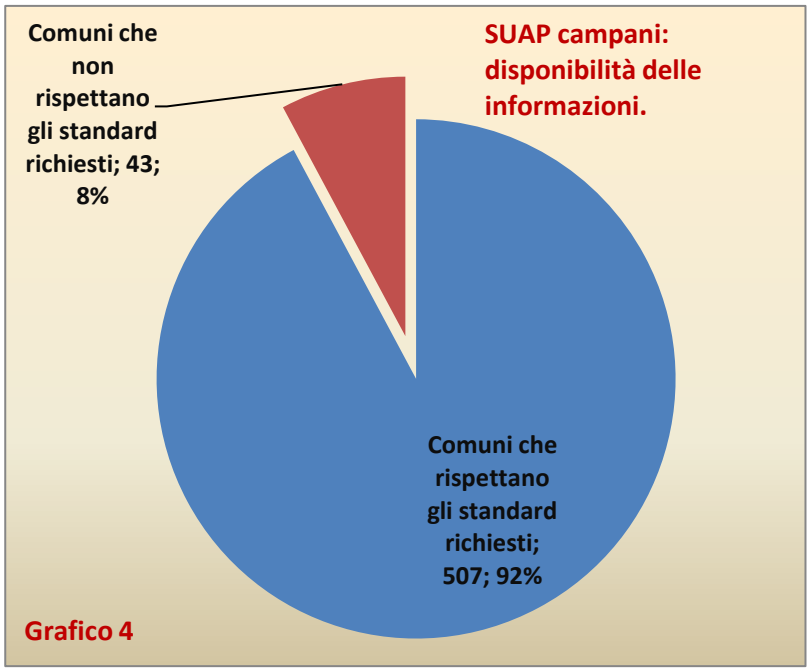

obbligo di registrazione; disponibilità di espletare le procedure a distanza per via elettronica tramite il SUAP.

Il Grafico 4 sintetizza la verifica effettuata dal SURAP. Ne risulta che i requisiti di facile accesso alle informazioni presenti sulla piattaforma SUAP e la possibilità di espletare le procedure a distanza, anche se relativo comunque ai soli utenti di cittadinanza italiana, sono soddisfatti dal 92% dei Comuni campani. Rimangono 43 Comuni, circa l'8% del totale, che non soddisfano gli standard richiesti dalla normativa vigente nei servizi al cittadino. Risulta utile tuttavia fare delle ulteriori considerazioni. Nel totale dei 507 Comuni che soddisfano i requisiti richiesti, sono ovviamente conteggiati i 366 Comuni che si avvalgono della piattaforma informatica "*impresainungiorno*", e che dunque soddisfano tutti i requisiti sopraelencati.

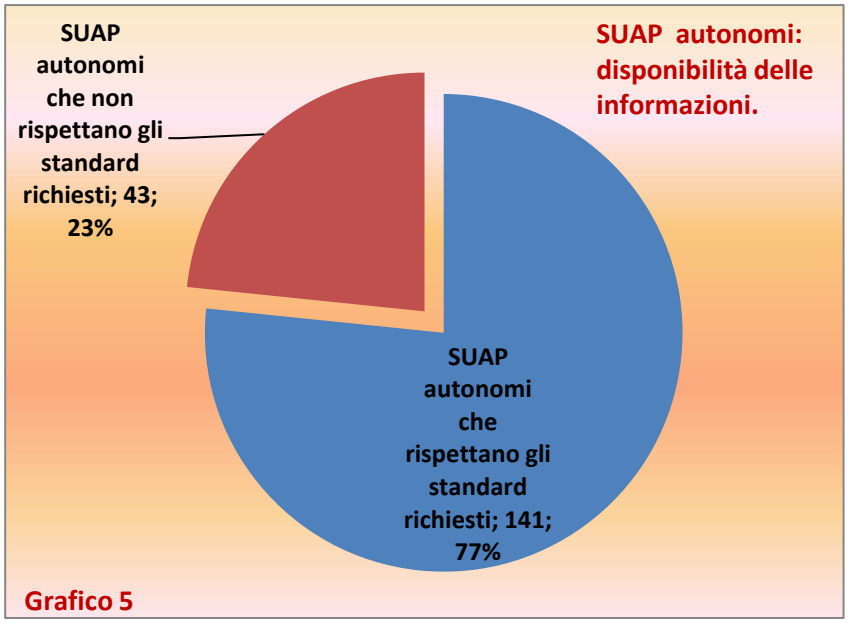

Se conteggiamo solamente i SUAP autonomi, che cioè non sono in delega/convenzione con Unioncamere Campania, il risultato cambia. Dal Grafico 5 rileviamo infatti che il 23% dei Comuni autonomi, quindi quasi un quarto del totale, non soddisfa gli standard minimi previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda l'espletamento delle funzioni SUAP. Inoltre, se si procede con la verifica andando oltre gli standard minimi previsti e considerando anche gli aggiornamenti che gli sportelli unici comunali sono obbligati a recepire, stiamo parlando in particolare della già menzionata modulistica unificata e standardizzata, il numero di SUAP in difficoltà aumenta, come possiamo evincere dagli esiti del monitoraggio SURAP di seguito descritti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Abbiamo già accennato nei capitoli precedenti che fa capo al SURAP il monitoraggio e supporto ai SUAP nell'adozione della modulistica standardizzata e unificata così come recepita dalla Regione Campania con gli appositi decreti. A tal fine, si è proceduto innanzitutto a fare un'anagrafe dei comuni campani in delega/convenzione con Unioncamere. Per tali comuni è stata verificata l'effettiva adozione della modulistica unificata attraverso l'applicativo informatico di Infocamere.

Per quanto riguarda i Comuni autonomi, il SURAP ha inviato a tutti la nota prot. 0313044 del 16/05/2018 con la quale si chiedeva di comunicare lo stato dell'arte sull'adozione della modulistica unificata. Si è proceduto poi a verificare i riscontri a tale nota, rilevando le criticità emerse, e parallelamente è iniziato il sollecito ai SUAP inadempienti e comunque proseguendo alle opportune verifiche anche per i Comuni che non hanno riscontrato la nota. Ai Comuni per i quali sono state rilevate delle criticità nell'adozione della modulistica unificata, sono stati formalizzati dei rilievi al fine di segnalare le anomalie riscontrate nella pubblicazione e nell'adozione della menzionata modulistica e proponendo le opportune soluzioni. Il monitoraggio continua tuttora ed avviene verificando la piattaforma SUAP dei Comuni autonomi.

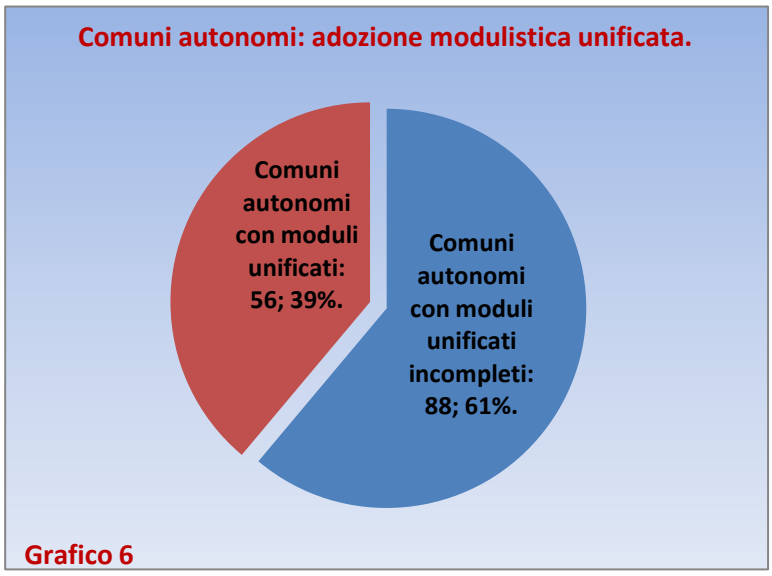

Dal monitoraggio effettuato dal SURAP risulta che a tutt'oggi dei 144 Comuni campani autonomi, ben 88 non hanno adottato nella sua completezza la modulistica unificata e standardizzata. Spesso l'adozione della modulistica è avvenuto in modo parziale, in altri casi la stessa è suddivisa in sezioni diverse del sito comunale. Comunque sia, nonostante le comunicazioni inviate dal SURAP, il 61% dei Comuni autonomi campani non è in regola con la pubblicazione e l'utilizzo dei menzionati moduli, a dimostrazione che persistono difficoltà strutturali da parte dei Comuni a rispettare gli standard previsti. (**Grafico 6**).

Considerando il totale dei Comuni campani, dal momento che la modulistica è automaticamente adottata per tutti i 366 Comuni in Convenzione/delega con Unioncamere Campania, la percentuale di Comuni inadempienti nell'adozione dei moduli rispetto al totale complessivo dei Comuni è del 16%. (**Grafico 7**).

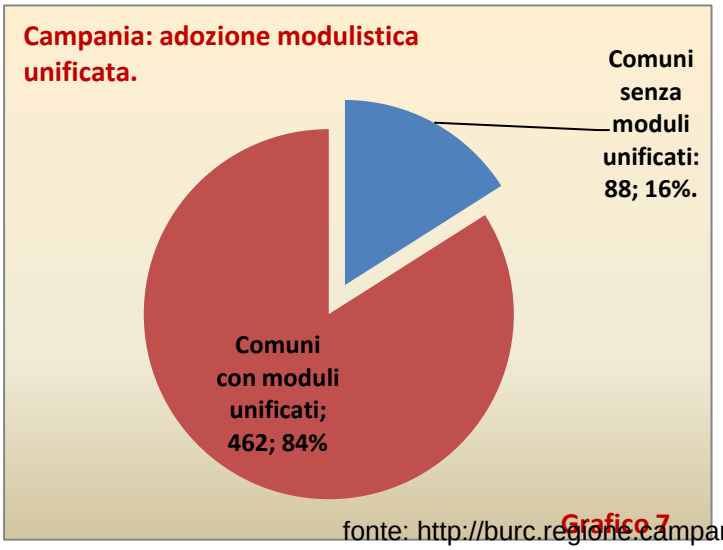

fonte: http://burc.regione.campania.it

Dal monitoraggio SURAP risulta dunque la conferma delle difficoltà dello sportello unico in Italia segnalate dalla Commissione europea. A livello della nostra regione tali difficoltà diventano ancora più evidenti se consideriamo quei fattori che vanno oltre gli standard minimi segnalati dalla nota di infrazione all'Italia, ma che sono comunque obbligatori e, soprattutto, importanti per i cittadini e le imprese, come nel caso appunto dell'adozione della modulistica standardizzata.

Alla luce dell'analisi fin qui fatta, possiamo affermare che probabilmente le difficoltà del sistema dei SUAP campani va rinvenuta nella frammentarietà del livello di governance esistente. Se a livello nazionale si tende a spingere in direzione di un modello sinergico tra i comuni, le camere di commercio e altre autorità locali amministrativamente e operativamente riguardo le responsabilità dello sportello unico, e pure si registrano criticità, la Campania paga la decisione di molti Comuni "di fare da soli", di organizzare le funzioni SUAP in proprio o in alternativa associandosi tra loro, magari affidando le funzioni a titolo oneroso ad operatori esterni. Dai dati raccolti dal SURAP emerge tuttavia che non sono solo i Comuni più piccoli e con poche risorse ad essere in difficoltà a reggere il passo degli aggiornamenti introdotti dalla normativa, ma anche quelli più grandi e associati tra loro e/o in convenzione con altri operatori.

6. Il contesto di riferimento istituzionale: il Protocollo d'Intesa tra Regione Campania Unioncamere Campania.

A partire dagli esiti del monitoraggio, il SURAP intraprende specifiche azioni volte a promuovere la risoluzione delle criticità dei SUAP comunali. In dettaglio, lo sportello unico regionale trasmette tempestivamente a tutti i SUAP del territorio campano la modulistica unificata e standardizzata approvata in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali e recepita dalla Regione Campania con delibere di giunta e decreti delle Direzioni Generali *ratione materiae*; presta il supporto necessario ai Comuni per risolvere eventuali difficoltà nell'adozione della modulistica e in generale sulle attività dello sportello unico comunale; invia note specifiche con proposte risolutive delle criticità riscontrate. In aggiunta a ciò, vista la necessità di operare a livello sistemico e sinergico per incidere in maniera strutturale sul funzionamento dei SUAP campani, è stato rinnovato in data 24 gennaio 2020 il protocollo d'intesa tra Regione Campania e Unioncamere Campania, per promuovere sul territorio regionale un'offerta di servizi SUAP omogenea e standardizzata massimizzando efficacia, semplificazione e contenimento dei costi.

Forte di tale protocollo d'intesa, la Regione Campania e il sistema camerale campano si impegnano con iniziative comuni a svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sul territorio, e nello specifico proponendo soluzioni ai Comuni che intendano dotarsi di una infrastruttura informatica standardizzata per le funzioni di Front-Office del SUAP, ovviamente senza oneri né per la Regione né per gli stessi Comuni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'obiettivo del protocollo d'intesa è di procedere in sinergia riguardo le seguenti attività:

- Semplificazione amministrativa anche attraverso il censimento delle procedure e la standardizzazione della modulistica;
- Supporto negli incontri con le imprese in materia di attrazione degli investimenti;
- Interoperabilità tra i portali di settore statali e regionali;
- Supporto ai SUAP sforniti di applicativo informatico o con applicativo in disuso;
- Condivisione delle informazioni a disposizione degli enti regionale e camerale.

Il protocollo d'Intesa con Unioncamere non è l'unica partnership istituzionale avviata dal SURAP. Sono attive altre due collaborazioni che rivestono un ruolo importante per gli obiettivi di questo programma, rispettivamente con IFEL Campania e Formez PA.

La collaborazione con IFEL Campania avviene nel quadro del "*Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione*" (POR Campania 2014/2020 FSE), e consente al SURAP di avere un valido supporto nel monitoraggio dei SUAP, nella mappatura dei procedimenti di interesse dei cittadini e delle imprese e sulle problematiche più generali degli sportelli unici comunali.

Formez PA invece interviene a supporto del SURAP nell'ambito del progetto "*Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione*", a titolarità del Dipartimento della Funzione Pubblica. Particolarmente prezioso è il supporto degli esperti del Formez per l'attività consulenziale di Front-Office con i SUAP e con gli altri portatori di interesse dislocati sul territorio, in particolare nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento riguardo gli adempimenti necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio dell'attività d'impresa.

7. Programma regionale per favorire la crescita dei SUAP campani: obiettivi, punti di forza e utilità per l'Amministrazione pubblica e le imprese.

Il protocollo d'intesa stipulato con Unioncamere Campania e le collaborazioni avviate con IFEL Campania e Formez PA, rientrano nella strategia dal SURAP di fornire agli sportelli unici comunali della Campania, e tramite loro a cittadini ed imprese, un'offerta integrata di supporto, che comprende un'infrastruttura informatica condivisa da tutti i Comuni, apposita formazione per il personale addetto agli sportelli unici e consulenza sulla gestione delle pratiche.

In questo programma ci soffermiamo in particolare sull'infrastruttura informatica proposta ai Comuni che esercitano le funzioni di Front-office SUAP autonomamente.

Con l'emergenza sanitaria ed economica in corso derivante da Covid 19, la risoluzione delle criticità di Front-Office degli sportelli unici comunali e la standardizzazione delle procedure è

fonte: http://burc.regione.campania.it

diventata una necessità ancora più sentita dal tessuto produttivo campano, in particolare in vista della cosiddetta “Fase 2” di progressiva ripartenza delle attività economiche sospese.

Infatti la facilità di accesso alle informazioni e alle procedure sui propri portali è oggi più che mai una sfida prioritaria della Pubblica amministrazione, elemento qualificante e oggetto di valutazione del suo operato.

Il punto di forza della piattaforma informatica proposta da Infocamere è l’opportunità offerta ai Comuni, con costi assorbiti dal Sistema Camerale in forza del citato protocollo d’intesa con la Regione Campania, di avere a disposizione un Front-Office telematico conforme alla normativa vigente, di cui non devono farsi carico dal punto di vista della manutenzione, dell’aggiornamento e della gestione tecnologica.

E’ opportuno ricordare che sono sempre i Comuni ad esercitare in piena autonomia la funzione amministrativa di Sportello Unico. Il SUAP camerale infatti non svolge la funzione di sportello fisico (che continua ad essere gestita dal Comune limitatamente ai servizi informativi), ma organizza e pubblica sul web le funzioni di front-office per l’impresa in modo standardizzato a livello regionale e offre a ciascun Comune l’uso di una “scrivania virtuale” riservata al Responsabile del Procedimento, che riceve le pratiche e le gestisce senza alcun impatto nei processi regolamentati all’interno dell’Ente.

Attraverso la piattaforma le pratiche di competenza del Comune continuano, infatti, ad essere veicolate al funzionario che le dovrà istruire e non è la CCIAA che le gestisce. Ma con la piattaforma camerale il responsabile del procedimento dispone delle funzionalità necessarie per gestire il procedimento in seguito alla ricezione di una pratica. La “scrivania virtuale” è integrata con il Registro Imprese, in modo da rendere del tutto immediata e automatica la disponibilità dei dati utili per le verifiche da parte del SUAP.

Obiettivo di questo programma, di cui nel capitolo successivo descriveremo le fasi di attuazione sul territorio, è dunque di favorire la diffusione presso il maggior numero di Comuni dell’infrastruttura informatica di Infocamere, in modo da promuovere la risoluzione delle difficoltà incontrate dai SUAP comunali nel Front-Office.

Attraverso una piattaforma del tipo di quella appena descritta, gli sportelli unici comunali avranno a disposizione di un applicativo informatico a norma e sempre aggiornato, a costo zero sia per quanto riguarda lo strumento di lavoro sia per quanto riguarda la formazione del personale addetto allo sportello unico. Ai benefici dei Comuni, e quindi della Pubblica amministrazione, corrispondono i benefici di cittadini e imprese che in tutto il territorio campano potranno interfacciarsi con la stessa procedura standardizzata, il che comporta riduzione di oneri e tempi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

8. Articolazione delle attività, eventi previsti sul territorio (anche in eventuale modalità " da remoto").

Passando alle fasi del programma, che come abbiamo visto ha come obiettivo prioritario proporre, in azione congiunta con Unioncamere Campania, la diffusione di un'infrastruttura informatica aggiornata e standardizzata presso tutti i SUAP campani, a costo zero per i Comuni anche per quanto riguarda la formazione del personale.

Anche se incontri operativi e di coordinamento sono cominciati sin da inizio gennaio 2020, possiamo far coincidere l'inizio ufficiale delle attività di questo programma con il già menzionato rinnovo del protocollo d'intesa tra Regione Campania e Unioncamere Campania, avvenuto in data 24 gennaio 2020.

A partire da questa data gli incontri di lavoro e istituzionali sono diventati più fitti e si è proceduto a preparare l'evento principale del programma.

Proposto dal dirigente SURAP in raccordo con l'Assessorato alle attività produttive e subito accolto dai partner istituzionali, l'evento consiste in un workshop tematico organizzato congiuntamente tra Regione Campania e Unioncamere Campania. L'intento del workshop è quello di coinvolgere in una giornata seminariale il più ampio numero possibile di addetti ai lavori, rappresentanti delle istituzioni e degli altri portatori di interessi coinvolti nella tematica SUAP. Al workshop, dal titolo "*La Regione Campania per la crescita dei servizi dei SUAP sul territorio regionale*", parteciperanno oltre agli organizzatori, ovvero il SURAP, l'Assessorato alle Attività Produttive e Unioncamere Campania, innanzitutto tutti i Comuni campani.

In particolare a livello comunale l'invito a partecipare sarà rivolto a tutti i dipendenti coinvolti nelle attività dello sportello unico. Saranno inoltre invitati i rappresentanti di UPI e ANCI, nonché delle associazioni di categoria del territorio campano. Saranno altresì invitati i rappresentanti degli uffici regionali pertinenti con le tematiche del seminario. Ci saranno rappresentanti di IFEL Campania, che come abbiamo già visto supporta il SURAP per diverse attività, mentre avrà una parte attiva nel workshop un esperto del Formez PA.

La data inizialmente prevista per l'evento era il 24 marzo 2020, tuttavia le misure intraprese a livello nazionale e regionale per contrastare l'emergenza sanitaria COVID-19, hanno imposto il rinvio a data da destinarsi di ogni evento pubblico. Per cui da questo momento faremo riferimento alla tempistica di intervento per ogni attività e non alle date dei singoli eventi per forza di cose imprevedibili, da aggiornare eventualmente in considerazione anche della tempistica dettata dalla cosiddetta " Fase 2".

Il mese di febbraio ha comunque visto un'intensa attività da parte del SURAP e di rappresentanti di Unioncamere Campania per la preparazione dell'evento menzionato. Si è provveduto a definire il programma della giornata individuando i relatori e le tematiche da trattare, a prenotare per date plausibili la sala, che nello specifico è stata individuata

fonte: http://burc.regione.campania.it

nell'auditorium dell'Isola C.3 del Centro Direzionale di Napoli considerata la più idonea allo scopo, a stilare l'elenco degli enti partecipanti, il piano di divulgazione e ad abbozzare i comunicati stampa per l'occasione.

La giornata seminariale prevede la registrazione dei partecipanti, i saluti istituzionali e la presentazione del programma da parte del dirigente SURAP. Sarà anche il momento per soffermarsi sulle attività più generali del SURAP e sulle partnership istituzionali avviate. All'intervento del dirigente SURAP seguirà quello dell'esperto Formez sugli aspetti normativi e organizzativi del procedimento telematico dei SUAP, soffermandosi per lo più sulle difficoltà interpretative maggiormente segnalate dagli sportelli unici. Successivamente interverranno i rappresentanti del sistema camerale campano che presenteranno il portale *Impresainungiorno* come soluzione percorribile per lo sviluppo di un'offerta dei SUAP omogenea e standardizzata.

Saranno descritte, anche attraverso una dimostrazione pratica, le caratteristiche della piattaforma informatica proposta per il Front-Office dei SUAP campani, illustrando i vantaggi per i SUAP e per i cittadini nell'adozione di tale strumento. Dopo uno spazio dedicato alle domande poste dal pubblico, si aprirà la parte più propriamente seminariale dell'evento, che vedrà lo svolgimento di incontri dedicati sulle tematiche del seminario tra funzionari di Unioncamere e rappresentanti dei Comuni che ne facciano richiesta. Gli incontri dedicati saranno anche l'occasione per i Comuni interessati di specificare il supporto richiesto, conoscere le modalità dell'eventuale adesione all'infrastruttura informatica camerale e prevedere appositi incontri successivi sul territorio di riferimento. La chiusura dei lavori è prevista per le 14. Il dettaglio della giornata seminariale è consultabile in allegato al presente programma.

All'evento di Napoli faranno seguito eventi provinciali, organizzati secondo le stesse modalità e per le stesse tematiche, anche se questa volta focalizzate specificamente alla peculiarità della situazione della provincia di riferimento. Gli eventi provinciali serviranno a stabilire la fase successiva, cioè quella degli incontri "sul campo" presso i Comuni che ne facciano richiesta. Quest'ultima fase "territoriale" darà la possibilità al singolo Comune di avere un riscontro pratico e più approfondito sulle possibilità offerte dalla piattaforma camerale.

In considerazione dell'emergenza da Covid 19, alcune di queste attività potranno essere svolte in modalità da remoto, da definire in maniera flessibile secondo l'evolversi della crisi sanitaria.

In parallelo agli eventi sul territorio procede anche per questa annualità il monitoraggio degli sportelli unici comunali condotto dal SURAP anche con il supporto di IFEL Campania. Il monitoraggio, aggiornato anche con gli esiti delle azioni intraprese in linea con il presente programma, consentirà di avere una fotografia sempre aggiornata del contesto campano dello sportello unico e valutare i risultati ottenuti. I risultati complessivi raggiunti dal programma, sia per quanto riguarda le azioni intraprese, sia per quanto riguarda la loro efficacia, saranno oggetto della reportistica finale. Le attività fin qui descritte sono sintetizzate nel cronoprogramma di seguito riportato.

fonte: http://burc.regione.campania.it

9. Cronoprogramma attività.

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INIZIO	FINE	MESI 2020				MESI/LAVORO								
				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rinnovo protocollo d'intesa tra Regione Campania e Unioncamere e riunioni di coordinamento.	01.01.2020	31.01.2020				EMERGENZA COVID-19									
2	Programmazione evento Napoli e prenotazione sala.	01.02.2020	28.02.2020													
3	Attività propedeutica evento Napoli: elenco enti invitati, bozza comunicati stampa.	01.02.2020	28.02.2020													
4	Predisposizione programma crescita SUAP campani.	01.03.2020	31.03.2020													
5	Monitoraggio SUAP campani.	01.01.2020	31.12.2020													
6	Preparazione e svolgimento evento Napoli.															
7	Preparazione e svolgimento eventi provinciali.															
8	Preparazione e svolgimento incontri presso i Comuni.															
9	Report finale attività.															

	Per il perdurare dell'emergenza **COVID-19,** non è possibile prevedere date certe per gli eventi previsti sul territorio, per cui da questa fase il cronoprogramma procede per mesi/lavoro da dedicare alle singole attività.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unioncamere Campania

PROTOCOLLO D' INTESA

Per

Rinnovare il Protocollo d'intesa dell'11 gennaio 2017, volto a "Promuovere, sul territorio regionale, un'offerta di servizi SUAP omogenea e standardizzata, e cooperare per la massimizzazione dell'efficacia, della semplificazione e del contenimento dei costi negli Enti coinvolti dalla gestione degli adempimenti amministrativi"

TRA

La Regione Campania, con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia 81, rappresentata dall'On. Vincenzo De Luca, in qualità di Presidente,

e

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania (in breve Unioncamere Campania), con sede legale in Napoli, Via Sant'Aspreno, 12, rappresentata dall' Ing. Andrea Prete, in qualità di Presidente,

Premesso che

1. la **Regione Campania** ed **Uniocamere Campania** hanno sottoscritto l'11 gennaio 2017 un Protocollo d'intesa per promuovere, sul territorio regionale, un'offerta di servizi SUAP omogenea e standardizzata, e cooperare per la massimizzazione dell'efficacia, della semplificazione e del contenimento dei costi negli Enti coinvolti dalla gestione degli adempimenti amministrativi;
2. il Protocollo, di durata biennale, all'articolo 9 prevede che le parti, per espressa volontà, possano rinnovarlo.

CONSIDERATO CHE

1. è interesse delle Parti rinnovare detto Protocollo per altri due anni, focalizzando la collaborazione reciproca sulle seguenti attività, già avviate o da implementare,

REGIONE CAMPANIA
IN.2020. 0000010 24/01/2020 11,18
Mitt. : Gabinetto del Presidente
Dest. : UNIONCAMERE CAMPANIA
Classifica : 2. Fascicolo : 4 del 2020

fonte: http://burc.regione.campania.it

rientranti nell'oggetto del medesimo Protocollo:

a. semplificazione amministrativa, previo censimento delle procedure e standardizzazione della modulistica;
b. supporto negli incontri con le imprese in materia di attrazione degli investimenti;
c. interoperabilità tra i portali di settore statali (ad esempio, impresainungiorno; ateco) e regionali (ad esempio surap, gisa);
d. supporto ai SUAP sforniti di applicativo informatico o con applicativo in disuso;
e. condivisione delle informazioni a disposizione degli enti regionale e camerale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Finalità

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti esprimono la volontà di rinnovare il Protocollo d'intesa stipulato l'11 gennaio 2017, con le medesime premesse e condizioni, che qui si considerano integralmente richiamate.
2. Il presente Protocollo ha la durata di 2 anni a partire dal momento della sottoscrizione e potrà essere ulteriormente rinnovato per espressa volontà delle parti.

Per la Regione Campania	Per Unioncamere Campania
Il Presidente	Il Presidente
On. Vincenzo De Luca	Ing. Andrea Prete

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rapporto di verifica

Nome file: **protocollo suap.pdf.p7m.p7m**

Data di verifica: **24/01/2020 10:08:27**

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	VINCENZO DE LUCA	CA Qualificata Regione Campani...	2	✓
2	PRETE ANDREA	InfoCert Firma Qualificata 2	3	✓
	Appendice A		4	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 23/01/2020 15:41:53 UTC

Il certificato è attendibile
Verifica alla data 24/01/2020 10:08:27 CET
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto:	**VINCENZO DE LUCA**
Codice fiscale:	**Non disponibile**
Società:	**REGIONE CAMPANIA**
Nazione:	**IT**
Numero di serie:	**31d378d3124e00df**
Autorità emittente:	**CA Qualificata Regione Campania erogata da Actalis**
Utilizzo chiavi:	**nonRepudiation**
Policies:	**1.3.159.6.4.1;displayText: la presente firma digitale ed il certificato ad essa collegato hanno validità solo per gli atti della Regione Campania;CPS URI: https://portal.actalis.it/Info/CPS/Regione_Campania;,**
Validità:	**dal 28/06/2018 09:52:50 UTC al 27/06/2021 09:52:50 UTC**

Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 06/06/2019 13:41:19 UTC

Il certificato è attendibile
Verifica alla data 24/01/2020 10:08:27 CET
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto:	**PRETE ANDREA**
Codice fiscale:	**Non disponibile**
Società:	**Non disponibile**
Nazione:	**IT**
Numero di serie:	**90eb9e**
Autorità emittente:	**InfoCert Firma Qualificata 2**
Utilizzo chiavi:	**nonRepudiation**
Policies:	**1.3.76.36.1.1.32;CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php;, 1.3.76.24.1.1.2;, 0.4.0.194112.1.2;,**
Validità:	**dal 13/09/2018 07:26:53 UTC al 13/09/2021 00:00:00 UTC**

Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

Appendice A

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 CA Qualificata Regione Campania erogata da Actalis

Nome e Cognome del soggetto: **CA Qualificata Regione Campania erogata da Actalis**
Nazione: **Non disponibile**
Numero di serie: **6e29c2cd0f3511fe**
dal **22/08/2012 12:25:11 UTC al 22/08/2032 12:25:11 UTC**

A.1.2 InfoCert Firma Qualificata 2

Nome e Cognome del soggetto: **InfoCert Firma Qualificata 2**
Nazione: **IT**
Numero di serie: **01**
dal **19/04/2013 14:26:15 UTC al 19/04/2029 15:26:15 UTC**

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles,
SG-Greffe(2019) D/

RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DELL' ITALIA PRESSO
L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

Oggetto: **Costituzione in mora - Infrazione n. 2018/2374**

Il Segretariato generale La invita a trasmettere al Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale la lettera in allegato.

Per il Segretario generale

Robert ANDRECS

Allegato: C(2019) 4175 final

IT

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 2 299 11 11

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general
E-mail: sg-greffe-certification@ec.europa.eu

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.6.2019

2018/2374
C(2019) 4175 final

Signor Ministro,

desidero richiamare la Sua attenzione su una serie di carenze nel funzionamento dello sportello unico in Italia, istituito in conformità alla direttiva 2006/123/CE[1] (in appresso "la direttiva sui servizi").

Negli ultimi anni abbiamo esaminato il funzionamento dello sportello unico italiano in diverse occasioni e, mediante la procedura EU Pilot n. 7839/15/GROW, avviata il 31 luglio 2015, abbiamo già portato all'attenzione delle autorità italiane una serie di problemi.

Mentre la procedura EU Pilot era incentrata sull'espletamento online delle pertinenti procedure e formalità rientranti nell'ambito della direttiva sui servizi, la presente lettera ha una portata più ampia e riguarda anche la disponibilità online delle informazioni e delle procedure previste sia dalla direttiva sui servizi sia dalla direttiva 2005/36/CE[2] (in appresso "la direttiva sulle qualifiche professionali").

---

[1] Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

[2] Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

Onorevole Enzo Moavero Milanesi
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique
Europese Commissie, B-1049 Brussel – België
Telefono: 00-32-(0)2-299.11.11

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tra ottobre e dicembre 2018 la Commissione ha sottoposto a verifica tutti gli sportelli unici nazionali concentrandosi su un campione di settori e di professioni nell'ambito dei servizi. La valutazione ha avuto ad oggetto la disponibilità online, attraverso gli sportelli unici, di informazioni e procedure relative all'iscrizione di uno studio di architettura, di una società di ingegneria e di uno studio di consulenza tributaria, nonché alle richieste di permessi specifici nel settore edilizio. Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali, la verifica si è concentrata sulle professioni di medico, architetto, ingegnere civile/edile, guida turistica, guida di montagna e insegnante di scuola secondaria. Le conclusioni riportate di seguito, che riguardano la non conformità dello sportello unico italiano ad entrambe le direttive, si basano in larga misura su tali verifiche.

1. QUADRO NORMATIVO DELL'UE

1.1. Direttive 2006/123/CE e 2005/36/CE

La direttiva sui servizi stabilisce il quadro giuridico generale volto ad agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.

La direttiva sulle qualifiche professionali fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

La direttiva sui servizi stabilisce disposizioni relative al diritto dei prestatori e dei destinatari dei servizi all'informazione (articolo 7) e al diritto dei prestatori di servizi di espletare le procedure necessarie per via elettronica (articoli 6 e 8). In conformità a tali disposizioni, gli Stati membri sono tenuti a istituire uno sportello unico e a garantire che le informazioni e le procedure elettroniche siano accessibili e disponibili ai prestatori di servizi tramite uno sportello unico.

I prestatori di un'attività di servizio contemplata dalla direttiva sui servizi che siano già stabiliti o desiderino stabilirsi in relazione all'esercizio di attività di servizio nazionali[3] e transfrontaliere, come pure gli operatori che prestano o intendono prestare servizi transfrontalieri in modo temporaneo e occasionale, devono essere in grado di eseguire le seguenti operazioni online e tramite lo sportello unico:

- ottenere tutte le informazioni pertinenti sulle norme applicabili per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio;
- espletare tutte le procedure e le formalità richieste per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio;
- ricevere assistenza dalle autorità competenti, in particolare informazioni sul modo in cui sono generalmente interpretate e applicate determinate prescrizioni.

[3] Per quanto riguarda l'applicazione del capo III della direttiva sui servizi a situazioni puramente nazionali, cfr. cause riunite C-360/15 e C-31/16, *Visser*, EU:C:2018:44.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gli articoli 57 e 57 bis della direttiva sulle qualifiche professionali chiariscono, in particolare dopo l'ultima modifica apportata dalla direttiva 2013/55/UE, che gli articoli 6, 7 e 8 della direttiva sui servizi contemplano già i requisiti in materia di informazione e la disponibilità delle procedure per via elettronica riguardanti il riconoscimento delle qualifiche professionali. La direttiva sulle qualifiche professionali integra la direttiva sui servizi imponendo agli Stati membri l'obbligo di fornire una serie di informazioni specifiche, oltre a estendere gli obblighi della direttiva sui servizi alle professioni non contemplate da quest'ultima direttiva, come le professioni sanitarie, e alle procedure di riconoscimento per i lavoratori dipendenti.

Questi due strumenti giuridici combinati contemplano pertanto tutti i requisiti in materia di informazione e tutte le procedure necessarie per l'accesso alle attività di servizio rientranti nel loro ambito di applicazione e per l'esercizio di tali attività, indipendentemente dal fatto che si tratti di attività di servizio (regolamentate) esercitate da lavoratori autonomi o dell'esercizio di una professione regolamentata da parte di lavoratori dipendenti.

1.2. Regolamento (UE) n. 910/2014

Gli Stati membri possono rendere obbligatoria l'identificazione elettronica e/o la firma elettronica degli utenti dello sportello unico nella misura in cui, conformemente alle disposizioni della direttiva sui servizi e della direttiva sulle qualifiche professionali sopra indicate, tale obbligo non impedisca o limiti in modo significativo, de iure o de facto, l'uso dello sportello unico da parte di utenti di altri Stati membri. Il regolamento (UE) n. 910/2014[4] (il regolamento eIDAS) disciplina alcuni mezzi di identificazione elettronica, in relazione ai quali l'articolo 6 impone agli Stati membri di riconoscere i mezzi di identificazione elettronica rilasciati in altri Stati membri per l'accesso a un servizio prestato da un organismo del settore pubblico online, quale lo sportello unico.

2. CONFORMITÀ DELLO SPORTELLO UNICO ITALIANO AL DIRITTO DELL'UE

2.1. Organizzazione dello sportello unico in Italia

Gli sportelli unici rivestono un ruolo importante nell'agevolare l'accesso delle persone fisiche e giuridiche che intendono svolgere attività di servizio, compresi i servizi prestati da professionisti, e l'esercizio di tali attività nel mercato interno. Gli obblighi previsti dalla direttiva sui servizi per quanto riguarda l'istituzione e il mantenimento degli sportelli unici costituiscono obblighi di risultato. Agli Stati membri è lasciata una certa flessibilità, in particolare per quanto riguarda la scelta della configurazione dello sportello unico più adatto alla loro organizzazione amministrativa e alle strutture di e-government esistenti.

Lo sportello unico italiano (compreso nella sezione del sito impresainungiorno.gov intitolata "La tua impresa in Italia"[5]) fornisce informazioni generali sulla normativa e sulle procedure commerciali.

Esiste un modello di governance frammentato. A livello amministrativo e operativo, i comuni, le camere di commercio e altre autorità locali sono responsabili dello sportello

---

[4] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

[5] http://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/la-tua-impresa-in-italia.

fonte: http://burc.regione.campania.it

unico. A livello politico, la responsabilità dello sportello unico è condivisa tra il ministero dello Sviluppo economico e il ministero per la Pubblica amministrazione. La presidenza del Consiglio dei ministri, anche tramite l'Agenzia per l'Italia digitale, è responsabile dell'e-government.

Il Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali del Dipartimento per le politiche europee è responsabile dell'attuazione della direttiva sulle qualifiche professionali e gestisce un sito web sulle qualifiche professionali e sulle procedure di riconoscimento.

2.2. Misure nazionali di attuazione

Il pertinente atto normativo nazionale di attuazione dello sportello unico è il titolo IV del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in particolare gli articoli 25 e 26 e la legislazione ivi richiamata, nonché la normativa derivata di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

La Commissione ha riscontrato nell'articolo 59 bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, quale introdotto dall'articolo 45 del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, e nell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, quale introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, l'intento di dare attuazione agli articoli 57 e 57 ter della direttiva sulle qualifiche professionali.

Secondo la valutazione della Commissione, nessuna disposizione della legislazione italiana recepisce l'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4, né l'articolo 57 bis, paragrafo 4, della direttiva sulle qualifiche professionali.

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano aggiornate.

A norma dell'articolo 57, paragrafo 3, della direttiva gli Stati membri verificano che a qualsiasi richiesta di informazione rivolta ai punti di contatto unici si risponda quanto prima possibile.

L'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva prevede che gli Stati membri e la Commissione adottino misure di accompagnamento intese a incoraggiare i punti di contatto unici a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 in altre lingue ufficiali dell'Unione europea.

L'articolo 57 bis, paragrafo 4, della direttiva stabilisce che tutte le procedure per via elettronica sono eseguite a norma dell'articolo 8 della direttiva sui servizi relativa ai punti di contatto unici. I limiti temporali procedurali di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 51 della direttiva sulle qualifiche professionali iniziano a decorrere dal momento in cui un cittadino presenta una richiesta o un documento mancante presso un punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Qualsiasi richiesta di copie autenticate di cui all'articolo 57 bis, paragrafo 1, non è considerata come una richiesta di documenti mancanti.

La Commissione invita pertanto le autorità italiane ad adottare le misure necessarie per garantire il rispetto dell'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4, e dell'articolo 57 bis, paragrafo 4, della direttiva sulle qualifiche professionali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La Commissione invita inoltre le autorità italiane a fornire informazioni in merito a eventuali successive modifiche di tale atto normativo o a qualsiasi altra misura adottata che incida sul funzionamento dello sportello unico italiano.

2.3. Discussioni con le autorità italiane nell'ambito della procedura EU Pilot

Il 4 agosto 2015 la Commissione ha avviato una procedura EU Pilot (n. 7838/15/GROW). Nella lettera EU Pilot la Commissione ha concluso in via provvisoria che lo sportello unico italiano non soddisfaceva tutti i requisiti necessari. La Commissione ha osservato in particolare che lo sportello unico italiano non offriva la possibilità di espletare le procedure amministrative per via elettronica e a distanza, e che la scarsa disponibilità di procedure elettroniche rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi rendeva di conseguenza più difficile per gli utenti stranieri espletare le procedure relative ai servizi.

Nelle risposte alla lettera EU Pilot del 23 novembre 2015 e del 30 maggio 2016 le autorità italiane hanno illustrato le azioni previste per consentire agli utenti transfrontalieri di avviare ed espletare le procedure pertinenti per i prestatori di servizi, facendo riferimento al progetto eSENS e all'attuazione a livello nazionale del regolamento eIDAS per quanto concerne l'autenticazione. Per quanto riguarda l'uso della firma elettronica, le autorità italiane hanno confermato che, a partire dal luglio 2016, tutti i certificatori accreditati sono competenti per la verifica delle firme elettroniche rilasciate in altri Stati membri.

La Commissione riconosce che sono stati compiuti alcuni progressi in relazione allo sportello unico italiano, in particolare nel contesto della procedura EU Pilot. Tuttavia, come risulta dall'analisi che segue, la Commissione ritiene che siano necessari ulteriori sforzi per garantire il pieno rispetto del pertinente quadro normativo dell'UE.

2.4. Valutazione della disponibilità e della qualità delle informazioni disponibili tramite lo sportello unico italiano

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui servizi, le informazioni sui requisiti applicabili, sui dati necessari per entrare in contatto con le autorità competenti, sui mezzi e sulle condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi, sui mezzi di ricorso esistenti in genere e sui dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica dovrebbero essere fornite in modo chiaro e univoco ed essere facilmente accessibili a distanza e per via elettronica ai prestatori e ai destinatari tramite lo sportello unico. Le informazioni dovrebbero essere aggiornate.

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva sulle qualifiche professionali integra la direttiva sui servizi estendendo gli obblighi di cui all'articolo 7 della direttiva sui servizi alle professioni che esulano dal campo di applicazione della medesima, come le professioni sanitarie, nonché alle procedure di riconoscimento per i lavoratori dipendenti.

Nel Manuale per l'attuazione della direttiva servizi[6] la Commissione ha già precisato che "gli sportelli unici sono stati concepiti come interlocutori istituzionali unici dal punto di vista del prestatore di servizi, cosicché questi non abbia bisogno di contattare più autorità

[6] Disponibile al seguente indirizzo: https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a4987fe6-d74b-4f4f-8539-b80297d29715.

fonte: http://burc.regione.campania.it

o enti competenti per raccogliere tutte le informazioni necessarie (...) relative alla sua attività".

2.4.1. Disponibilità di informazioni tramite lo sportello unico e obbligo di registrazione dell'utente per accedere alle informazioni

L'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui servizi impone agli Stati membri di fornire ai prestatori di servizi informazioni su tutte le attività di servizio disciplinate dalla medesima direttiva. In forza dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva sulle qualifiche professionali, tale obbligo di informazione è esteso alle professioni contemplate da tale direttiva e non già disciplinate dalla direttiva sui servizi, nonché alle procedure di riconoscimento relative ai lavoratori dipendenti.

La Commissione ritiene che l'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, in virtù del quale le informazioni devono essere facilmente accessibili attraverso lo sportello unico, significhi che tali informazioni dovrebbero essere disponibili sul sito web dello sportello unico, o che tale sito web dovrebbe reindirizzare direttamente l'utente verso la pertinente pagina web esterna (ad esempio la pagina web sul sito delle autorità competenti) in cui sono pubblicate le informazioni desiderate. Si ritiene pertanto che un link ad altri siti web che renda necessaria un'ulteriore ricerca delle pagine web contenenti le informazioni pertinenti non sia conforme all'articolo 7 della direttiva sui servizi e/o all'articolo 57 della direttiva sulle qualifiche professionali, dato che tali informazioni non possono essere considerate facilmente accessibili attraverso lo sportello unico.

Disponibilità delle informazioni

La recente verifica della conformità si è concentrata su tre servizi alle imprese e di costruzione nonché sul riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni di medico, architetto, ingegnere civile/edile, guida turistica, guida di montagna e insegnante di scuola secondaria.

Alla luce di tale verifica la Commissione ritiene che, tranne per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali (cfr. sezione 2.4.2), lo sportello unico italiano non fornisca informazioni sui requisiti settoriali applicabili ai prestatori di servizi in base alla normativa nazionale o regionale.

Sembra pertanto che vi sia una violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della direttiva sui servizi per quanto concerne la disponibilità di informazioni su tutti i requisiti, compresi quelli previsti a livello nazionale e regionale, relativi all'iscrizione di uno studio di architettura, di una società di ingegneria e di uno studio di consulenza tributaria, nonché a richieste di permessi specifici nel settore edilizio.

Nel Manuale per l'attuazione della direttiva servizi[7] la Commissione ha già precisato che "le informazioni da fornire comprendono i requisiti che i prestatori di servizi devono rispettare qualora vogliano prestare servizi in uno Stato membro". Per garantire la chiarezza e l'univocità delle informazioni, gli sportelli unici devono organizzare le informazioni in modo chiaro (ad esempio in base ai settori di attività e operando una distinzione tra i requisiti che devono essere soddisfatti dai prestatori che intendono stabilirsi e i requisiti che devono rispettare coloro che intendono unicamente prestare

[7] Disponibile al seguente indirizzo: https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a4987fe6-d74b-4f4f-8539-b80297d29715.

fonte: http://burc.regione.campania.it

servizi a livello transfrontaliero). La Commissione prende atto dell'esistenza della pagina contenente i principi generali relativi alla prestazione temporanea di servizi transfrontalieri. La Commissione osserva tuttavia che lo sportello unico non fornisce informazioni su possibili deroghe alla libertà generale di prestare servizi su base temporanea. Sembra pertanto che vi sia una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 7, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, per quanto concerne le informazioni disponibili sul sito web dello sportello unico in relazione ai requisiti specifici per la prestazione temporanea di servizi transfrontalieri.

Per quanto riguarda la normativa adottata a livello locale, lo sportello unico contiene link (a volte indiretti, come nel caso di Roma[8]) ai siti web comunali (3 500 dei circa 8 000 comuni italiani), che a loro volta riportano informazioni sulla regolamentazione locale. Per i restanti 4 500 comuni che non dispongono di un servizio online lo sportello unico informa della possibilità di contattare gli uffici locali per ulteriori informazioni. Secondo la Commissione, il fatto che lo sportello unico non fornisca accesso (direttamente o tramite link) alle informazioni sui requisiti applicabili ai prestatori di servizi in più del 50% dei comuni italiani evidenzia pertanto una violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 1, e dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sui servizi per quanto riguarda la disponibilità, tramite lo sportello unico, di informazioni sui requisiti in materia di prestazione di servizi.

Obbligo di registrazione dell'utente

Nel caso di alcuni comuni (come Perugia) è necessaria una previa registrazione sul sito web dello sportello unico per accedere ai link verso gli specifici siti web comunali contenenti informazioni sui requisiti applicabili ai servizi (tranne per le informazioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali).

Nel caso di altri comuni (quali Roma, Napoli, Brescia, Lecce, Milano) sono facilmente reperibili solo le informazioni di carattere generale, mentre per accedere a informazioni più dettagliate è necessario registrarsi previamente. La Commissione ritiene che le informazioni generali rese disponibili non siano sufficienti a soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva sui servizi. Solo attraverso una lettura combinata di tali informazioni generali e di quelle più dettagliate è rispettato l'obbligo di fornire informazioni su tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio. La direttiva sui servizi prevede tuttavia che le informazioni siano "facilmente accessibili" (considerando 50). Sembra pertanto che vi sia una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui servizi per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sui requisiti specifici previsti a livello comunale, in quanto tali informazioni non sono disponibili tramite il sito web dello sportello unico.

È possibile registrarsi sui siti web delle autorità comunali semplicemente inviando una e-mail. Una simile registrazione non consente tuttavia l'accesso a tutte le informazioni disponibili; sugli sportelli unici comunali oggetto di verifica solo la registrazione mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID) italiano permette di accedere a tutte le informazioni pubblicate su tali siti web (cfr. la sezione 2.6 relativa alla registrazione tramite SPID).

[8] Per quanto riguarda Roma, lo sportello unico rinvia l'utente alla pagina web generale del comune http://www.comune.roma.it.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La Commissione ritiene che l'obbligo di registrazione sui siti web comunali come condizione per poter consultare informazioni di carattere generale sui requisiti applicabili ai prestatori di servizi in relazione alle procedure e alle formalità da espletare per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio (vale a dire informazioni non attinenti alla specifica situazione dell'utente dello sportello unico e/o ad una procedura elettronica in corso) non rispetti le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui servizi, in quanto tali informazioni non possono essere ritenute facilmente accessibili. Sembra pertanto che vi sia una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui servizi per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sui requisiti previsti a livello comunale, in quanto tali informazioni non sono disponibili tramite il sito web dello sportello unico.

La Commissione invita pertanto le autorità italiane ad adottare le misure necessarie al fine di:

- garantire che, per quanto riguarda le informazioni relative ai requisiti applicabili all'iscrizione di uno studio di architettura, di una società di ingegneria e di uno studio di consulenza tributaria, nonché a richieste di permessi specifici nel settore edilizio, gli utenti possano reperire tramite lo sportello unico tutte le informazioni pertinenti a livello nazionale o regionale;

- garantire che nelle informazioni sui requisiti relativi all'accesso a un'attività di servizio rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi o all'esercizio di tale attività vi sia una chiara distinzione tra le situazioni di stabilimento e quelle di prestazione transfrontaliera di servizi su base temporanea ed occasionale;

- garantire che le informazioni sui requisiti settoriali adottati da tutti i comuni siano disponibili tramite il sito web dello sportello unico;

- garantire che, per quanto riguarda i comuni che forniscono informazioni generali sui requisiti applicabili, anche le informazioni specifiche sui requisiti relativi ai servizi siano accessibili senza la necessità di espletare formalità preliminari come la registrazione;

- abolire l'obbligo di registrazione per l'accesso alle informazioni pubblicate sui siti web dei comuni ai quali rinvia lo sportello unico.

Inoltre, considerato che nell'ambito della verifica della conformità la Commissione ha esaminato solo una serie di settori specifici rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi e della direttiva sulle qualifiche professionali, la Commissione invita le autorità italiane ad adottare le misure necessarie al fine di:

- verificare che lo sportello unico garantisca la disponibilità online delle informazioni relative a tutte le attività di servizio e a tutte le procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali;

- trasmettere, se del caso, i piani, compresi le misure proposte e i calendari per la loro adozione, che garantiranno l'accessibilità, tramite lo sportello unico, delle informazioni relative a tutti i settori contemplati dalla direttiva sui servizi e a tutte le professioni contemplate dalla direttiva sulle qualifiche professionali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2.4.2. Mancanza di informazioni specifiche richieste dalla direttiva sulle qualifiche professionali

Lo sportello unico italiano fornisce, attraverso i link al sito web delle autorità competenti, ampie informazioni sulle attività contemplate dalla direttiva sulle qualifiche professionali e informazioni dettagliate sulle procedure da espletare per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali. La Commissione ritiene che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettere da b) a f), siano fornite sui siti web delle autorità competenti ai quali rinvia lo sportello unico. La Commissione osserva tuttavia che mancano le informazioni relative alle autorità competenti responsabili delle professioni regolamentate; tali informazioni dovrebbero invece essere direttamente disponibili sui siti web dello sportello unico per consentire agli utenti di individuare facilmente le autorità competenti per quanto riguarda la loro situazione.

Sembra pertanto che vi sia una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulle qualifiche professionali per quanto concerne le informazioni disponibili sullo sportello unico in relazione alle autorità competenti responsabili delle procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

La Commissione desidera richiamare l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che, nel corso delle recenti verifiche, i link che collegano lo sportello unico al sito web dell'autorità competente per le professioni di guida turistica e di guida di montagna (il ministero del Turismo) non funzionavano (dicembre 2018).

La Commissione invita le autorità italiane ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulle qualifiche professionali e per:

- garantire che gli utenti possano individuare le autorità competenti responsabili del riconoscimento delle qualifiche professionali.

Inoltre, considerato che nell'ambito della verifica della conformità la Commissione ha esaminato solo una serie di settori specifici rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi e della direttiva sulle qualifiche professionali, la Commissione invita le autorità italiane ad adottare le misure necessarie al fine di:

- verificare che lo sportello unico garantisca la disponibilità delle informazioni sulle autorità competenti responsabili delle procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali applicabili a tutte le professioni regolamentate in Italia;

- verificare e garantire che tutti i link che collegano lo sportello unico ai siti web delle autorità competenti funzionino correttamente.

2.5. Valutazione della disponibilità delle procedure da espletare a distanza e per via elettronica tramite lo sportello unico

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sui servizi stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano espletare, mediante gli sportelli unici, tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le loro attività di servizio e completare le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio di tali attività. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva sui servizi, l'istituzione degli sportelli unici non

fonte: http://burc.regione.campania.it

pregiudica la ripartizione di funzioni tra le autorità competenti all'interno dei sistemi nazionali.

L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sui servizi obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le procedure e le formalità relative all'accesso a un'attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti. Tale disposizione non riguarda "i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico dell'idoneità o dell'integrità personale di quest'ultimo o del suo personale responsabile" (articolo 8, paragrafo 2).

L'articolo 57 bis, paragrafo 1, della direttiva sulle qualifiche professionali obbliga gli Stati membri a provvedere affinché tutti i requisiti, le procedure e le formalità relative alle materie disciplinate dalla direttiva in questione possano essere espletate con facilità, mediante connessione remota e per via elettronica, attraverso il punto di contatto unico pertinente o la pertinente autorità competente. Conformemente all'articolo 57 bis, paragrafo 4, della direttiva sulle qualifiche professionali, tutte le procedure sono eseguite a norma dell'articolo 8 della direttiva sui servizi relativa ai punti di contatto unici.

La disponibilità di procedure elettroniche al di fuori del settore delle professioni regolamentate dipende dai singoli comuni interessati, indipendentemente dal fatto che le autorità competenti siano di livello nazionale, regionale o locale. In alcuni casi lo sportello unico fornisce un accesso diretto alla piattaforma comune *impresainungiorno.gov.it* (come nei casi degli sportelli di Lecce, Brescia e Milano), in cui sono direttamente accessibili le procedure relative a un'ampia gamma di requisiti e di autorizzazioni in diversi settori[9]. In altri casi, il SUAP (lo sportello unico comunale) è gestito autonomamente dal comune e/o dalla regione, con accessi e /o modalità di autenticazione aggiuntive diversi (come nel caso degli sportelli di Perugia, Torino, Napoli e Roma). Infine, per i 4 500 comuni che non dispongono di un servizio online non sono disponibili procedure elettroniche.

Per quanto riguarda le professioni regolamentate che sono state sottoposte a una verifica della conformità, la Commissione osserva che in tutta Italia non vi è alcuna possibilità di espletare le procedure di riconoscimento online.

Sembra pertanto che vi sia una violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 1, e dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, nonché dall'articolo 57 bis della direttiva sulle qualifiche professionali in combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva sui servizi, per quanto riguarda la disponibilità di procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali per via elettronica e tramite il sito web dello sportello unico e di procedure e formalità per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio, in relazione alle quali i comuni italiani responsabili non offrono servizi online.

La Commissione invita pertanto le autorità italiane ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, nonché all'articolo 57 bis della direttiva sulle qualifiche professionali in combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva sui servizi, e per:

---

[9] Ad esempio le attività agricole, minerarie, industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e di ristorazione: http://www.impresainungiorno.gov.it/foinfo/info/navigation?execution=e2s1.

fonte: http://burc.regione.campania.it

- garantire che le procedure necessarie per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio in Italia possano essere espletate per via elettronica tramite lo sportello unico nei comuni che ancora non offrono un servizio online;

- garantire che le procedure relative al riconoscimento delle qualifiche professionali possano essere espletate per via elettronica tramite lo sportello unico;

- trasmettere i piani, comprese le misure proposte e il relativo calendario, che permetteranno di sostituire le fasi non elettroniche delle procedure contemplate dalla direttiva sui servizi e dalla direttiva sulle qualifiche professionali con procedure interamente elettroniche facilmente accessibili da parte degli utenti.

2.6. Accesso alle informazioni e alle procedure online da parte di utenti di altri Stati membri

Senza preregistrazione l'accesso alle informazioni tramite lo sportello unico italiano è limitato. Come indicato in precedenza, nel caso di alcuni comuni (come Perugia[10]) è necessario registrarsi previamente sul sito web dello sportello unico per avere accesso ai link verso gli specifici siti web comunali contenenti informazioni sui requisiti applicabili ai servizi (tranne per le informazioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali). Nel caso di altri comuni (quali Roma, Napoli, Brescia, Lecce, Milano), sebbene le informazioni generali siano facilmente reperibili, è necessario registrarsi previamente per accedere a informazioni più dettagliate. Come indicato nella sezione 2.4.1, la Commissione ritiene che le informazioni generali non siano sufficienti a soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva sui servizi. Solo attraverso una lettura combinata di tali informazioni generali e di quelle più dettagliate è rispettato l'obbligo di fornire informazioni su tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio. La direttiva sui servizi prevede tuttavia che le informazioni siano "facilmente accessibili" (considerando 50).

La registrazione sui siti web delle autorità comunali per accedere ad alcune informazioni aggiuntive può essere fatta semplicemente inviando una e-mail. Una simile registrazione non consente tuttavia l'accesso a tutte le informazioni disponibili; sugli sportelli unici comunali oggetto di verifica solo la registrazione mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID) italiano permette di accedere a tutte le informazioni pubblicate su tali siti web.

Sembra pertanto che vi sia una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui servizi per quanto concerne l'accesso dei prestatori di servizi transfrontalieri di altri Stati membri a informazioni complete (nei casi di Roma, Napoli, Brescia, Lecce e Milano, in quanto tali prestatori hanno accesso unicamente a informazioni generali), o a qualunque tipo di informazione a causa dell'impossibilità per detti prestatori di servizi di registrarsi (come nel caso di Perugia).

Senza preregistrazione è limitato anche l'accesso, tramite lo sportello unico italiano, alle procedure elettroniche, ove disponibili. Su numerose pagine web di autorità comunali è necessario registrarsi (con modalità diverse rispetto al semplice invio di una e-mail) per accedere alle procedure elettroniche, ad eccezione di quelle disponibili tramite la piattaforma *impresainungiorno.gov.it* (come accade ad esempio per i comuni di Milano, Brescia e Lecce). Tale preregistrazione deve essere effettuata tramite SPID (come nel

[10] https://cloud.comune.perugia.it/index.php/login.

fonte: http://burc.regione.campania.it

caso dei siti di Perugia e Roma) o completando un processo di registrazione diverso presso il comune o la regione interessati (come accade per Napoli o Torino).

La Commissione ritiene che l'obbligo di preregistrazione come condizione per espletare le procedure elettroniche online attraverso lo sportello unico sui siti web delle autorità competenti sia di per sé conforme all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, segnatamente perché si tratta di uno strumento per l'identificazione/autenticazione degli utenti e per la notifica a questi ultimi degli sviluppi della procedura, compresa la decisione definitiva.

La Commissione osserva tuttavia che la possibilità di registrarsi (con modalità diverse rispetto a una registrazione tramite e-mail) sui siti web delle autorità comunali di cui sopra (mediante SPID o con altre modalità che vanno oltre l'utilizzo di un semplice indirizzo di posta elettronica) non è disponibile per gli utenti transfrontalieri, in quanto è riservata unicamente agli utenti che risiedono in Italia o ai cittadini italiani residenti all'estero. Le persone che chiedono di registrarsi (con modalità diverse dalla semplice registrazione tramite posta elettronica) sui siti web di Napoli o Torino devono infatti disporre di un conto bancario aperto presso una banca italiana o di un indirizzo postale in Italia. Sembra pertanto che vi sia una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui servizi per quanto concerne l'accesso dei prestatori di servizi transfrontalieri di altri Stati membri alle procedure online gestite da tali comuni, in quanto detti prestatori di servizi non possono registrarsi.

Alla Commissione risulta inoltre che, laddove sia necessaria un'autenticazione mediante SPID (ad esempio nei casi di Perugia e Roma), solo coloro che possiedono una carta di identità elettronica italiana (vale a dire gli utenti residenti in Italia o i cittadini italiani residenti all'estero) possono completare tale procedura e avere così accesso alle informazioni più dettagliate e alle procedure online in questione. La Commissione rileva in particolare che non è possibile utilizzare i mezzi di identificazione elettronica rilasciati in Germania e compresi nell'elenco pubblicato[11] a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento eIDAS.

Il regolamento eIDAS disciplina alcuni mezzi di identificazione elettronica, in relazione ai quali l'articolo 6 impone agli Stati membri di riconoscere la validità, ai fini dell'accesso a un servizio prestato da un organismo del settore pubblico online, quale lo sportello unico, dei mezzi di identificazione elettronica rilasciati in altri Stati membri ed inseriti a tal fine nell'apposito elenco per almeno 12 mesi.

La Commissione ritiene pertanto che gli utenti transfrontalieri non possano utilizzare mezzi di identificazione elettronica notificati più di 12 mesi prima dalla Germania in conformità al regolamento eIDAS per accedere alle informazioni specifiche e alle procedure online disponibili nei comuni oggetto di verifica che richiedono lo SPID (vale a dire Perugia e Roma). Sembra pertanto che vi sia una violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 1, e dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, dall'articolo 57 bis della direttiva sulle qualifiche professionali in combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva sui servizi, e dall'articolo 6 del regolamento eIDAS, per quanto riguarda il mancato riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica notificati dalla Germania come modalità di accesso alle procedure che richiedono lo SPID.

La Commissione invita pertanto le autorità italiane a conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sui servizi,

[11] Pubblicazione effettuata il 26 settembre 2017 mediante la comunicazione 2017/C 319/03.

fonte: http://burc.regione.campania.it

all'articolo 57 bis della direttiva sulle qualifiche professionali in combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva sui servizi, e all'articolo 6 del regolamento eIDAS e a:

- garantire che gli utenti transfrontalieri possano avere accesso alle informazioni pertinenti sui requisiti e sulle procedure rientranti nell'ambito della direttiva sui servizi;

- garantire che le procedure contemplate dalla direttiva sui servizi e quelle per il riconoscimento delle qualifiche professionali siano accessibili e possano essere espletate online anche da utenti transfrontalieri;

- garantire che i mezzi di identificazione elettronica notificati dagli Stati membri in conformità al regolamento eIDAS siano riconosciuti e consentano l'accesso alle procedure che richiedono lo SPID;

- trasmettere i piani, comprese le misure proposte e il relativo calendario, in base ai quali sarà garantita, in relazione agli utenti transfrontalieri, l'accessibilità delle procedure e delle formalità tramite lo sportello unico.

3. CONCLUSIONI

Di conseguenza la Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ottemperato agli obblighi imposti dall'articolo 6, paragrafo 1, dall'articolo 7, paragrafi 1 e 3, e dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, dall'articolo 57, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 57 bis della direttiva sulle qualifiche professionali nonché dall'articolo 6 del regolamento eIDAS.

La Commissione invita il Suo governo, ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a trasmetterle osservazioni in merito a quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente.

Dopo avere preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro delle stesse entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dal medesimo articolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA

fonte: http://burc.regione.campania.it

DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

relativa ai servizi nel mercato interno

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

visto il parere del Comitato delle regioni [2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) La Comunità mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi. A norma dell'articolo 43 del trattato è assicurata la libertà di stabilimento. L'articolo 49 sancisce il diritto di prestare servizi all'interno della Comunità. L'eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo. Nell'eliminazione di questi ostacoli è essenziale garantire che lo sviluppo del settore dei servizi contribuisca all'adempimento dei compiti previsti dall'articolo 2 del trattato di promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

(2) Una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell'Unione europea. Attualmente un elevato numero di ostacoli nel mercato interno impedisce ai prestatori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Tale situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori dell'Unione europea. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e l'informazione dei consumatori, consentirebbe agli stessi una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori.

(3) La relazione della Commissione sullo «Stato del mercato interno dei servizi» ha elencato i numerosi ostacoli che impediscono o rallentano lo sviluppo dei servizi tra Stati membri, in particolare dei servizi prestati dalle PMI, le quali sono predominanti nel settore dei servizi. La relazione conclude che dieci anni dopo il previsto completamento del mercato interno esiste un notevole divario tra la visione di un'economia integrata per l'Unione europea e la realtà vissuta dai cittadini e dai prestatori europei. Gli ostacoli elencati riguardano un'ampia varietà di servizi in tutte le fasi dell'attività del prestatore e presentano numerose caratteristiche comuni, compreso il fatto di derivare spesso da procedure amministrative eccessivamente gravose, dall'incertezza giuridica che caratterizza le attività transfrontaliere e dalla mancanza di fiducia reciproca tra Stati membri.

(4) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70 % del PIL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI e la circolazione dei lavoratori, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. È importante sottolineare che il settore dei servizi costituisce un settore chiave in materia di occupazione, soprattutto per le donne, e che esse possono, pertanto, trarre enormi benefici dalle nuove opportunità offerte dal completamento del mercato interno dei servizi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 di migliorare l'occupazione e la coesione sociale e di pervenire ad una crescita economica sostenibile allo scopo di

[1] GU C 221 del 8.9.2005, pag. 113.

[2] GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18.

[3] Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 270 E del 7.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2006 e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.

fonte: http://burc.regione.campania.it

fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010 con nuovi e migliori posti di lavoro. L'eliminazione di questi ostacoli, accompagnata da un avanzato modello sociale europeo, rappresenta pertanto una premessa per superare le difficoltà incontrate nell'attuazione dell'agenda di Lisbona e per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e investimento. È quindi importante realizzare un mercato unico dei servizi, mantenendo un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici nonché diritti sociali e del consumatore.

(5) È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai prestatori di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o avvalendosi della libera circolazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro.

(6) Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all'applicazione diretta degli articoli 43 e 49 del trattato in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante l'avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe estremamente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare dopo l'allargamento e, dall'altro lato, l'eliminazione di numerosi ostacoli richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato interno dei servizi.

(7) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, la disposizione sulla libera prestazione di servizi e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali dovrebbe garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori, che è fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri. La presente direttiva prende altresì in considerazione altri obiettivi d'interesse generale, compresa la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

(8) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi d'interesse economico generale, a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali servizi o ad abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda altre attività o certi servizi di distribuzione.

(9) La presente direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto essa non si applica a requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti lo sviluppo e l'uso delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie nonché le sanzioni amministrative comminate per inosservanza di tali norme che non disciplinano o non influenzano specificatamente l'attività di servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro attività economica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo privato.

(10) La presente direttiva non concerne i requisiti che disciplinano l'accesso ai finanziamenti pubblici per taluni prestatori. Tali requisiti comprendono in particolare quelli che stabiliscono le condizioni in base alle quali i prestatori hanno diritto a beneficiare di finanziamenti pubblici, comprese specifiche condizioni contrattuali, e in particolare le norme di qualità che vanno osservate per poter beneficiare dei finanziamenti pubblici, ad esempio per quanto riguarda i servizi sociali.

(11) La presente direttiva non pregiudica le misure adottate dagli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità linguistica e culturale e il pluralismo dei media, compresi i relativi finanziamenti. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione. La presente direttiva non incide sulle norme legislative degli Stati membri che vietano la discriminazione in base alla nazionalità oppure per i motivi specificati all'articolo 13 del trattato.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(12) La presente direttiva è volta a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Essa non armonizza né incide sul diritto penale. Gli Stati membri non dovrebbero poter limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che riguardano specificamente l'accesso ad un'attività di servizi o l'esercizio della stessa aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.

(13) È altrettanto importante che la presente direttiva rispetti pienamente le iniziative comunitarie basate sull'articolo 137 del trattato al fine di conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136 del trattato per quanto riguarda la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

(14) La presente direttiva non incide sulle condizioni di lavoro e di occupazione, compresi i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo, la durata minima delle ferie annuali retribuite, i salari minimi nonché la salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto comunitario; inoltre, la presente direttiva non incide sulle relazioni tra le parti sociali, compresi i diritti di negoziare e concludere accordi collettivi, di scioperare e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario, né si applica ai servizi forniti dalle agenzie di lavoro interinale. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

(15) La presente direttiva rispetta l'esercizio dei diritti fondamentali applicabili negli Stati membri quali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle relative spiegazioni, armonizzandoli con le libertà fondamentali di cui agli articoli 43 e 49 del trattato. Tali diritti fondamentali includono, fra l'altro, il diritto a intraprendere un'azione sindacale in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario.

(16) La presente direttiva riguarda soltanto i prestatori stabiliti in uno Stato membro e non tratta gli aspetti esterni. Essa non riguarda i negoziati nell'ambito di organizzazioni internazionali per gli scambi di servizi, in particolare nel quadro del GATS.

(17) La presente direttiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico. I servizi d'interesse generale non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. I servizi d'interesse economico generale sono servizi che, essendo prestati dietro corrispettivo economico, rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, alcuni servizi d'interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore dei trasporti, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, mentre altri servizi d'interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore postale, sono oggetto di una deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi stabilita nella presente direttiva. La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi d'interesse economico generale e non si applica alle sovvenzioni concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme comunitarie sulla concorrenza. La presente direttiva non si occupa del follow-up del Libro bianco della Commissione sui servizi d'interesse generale.

(18) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi finanziari, essendo tali attività oggetto di una normativa comunitaria specifica volta a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. Pertanto, tale esclusione concerne tutti i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione, compresa la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, concernente l'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio ([1]).

(19) Poiché nel 2002 è stata adottata una serie di atti normativi relativi ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica nonché alle risorse e ai servizi associati, che ha istituito una disciplina volta ad agevolare l'accesso a tali attività nel mercato interno grazie, in particolare, all'eliminazione della maggior parte dei regimi di autorizzazione individuale, è necessario escludere le questioni disciplinate da tali atti dal campo di applicazione della presente direttiva.

(20) Le esclusioni dal campo di applicazione riguardanti le materie attinenti ai servizi di comunicazione elettronica oggetto delle direttive 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) ([2]), 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ([3]), 2002/21/CE del Parlamento europeo

([1]) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
([2]) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
([3]) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

fonte: http://burc.regione.campania.it

e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) [1], 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) [2] e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) [3] si applicano non solo a questioni specificamente trattate in dette direttive, ma anche a questioni per le quali le direttive lasciano esplicitamente agli Stati membri la facoltà di adottare talune misure a livello nazionale.

(21) I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servizi portuali, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.

(22) L'esclusione dei servizi sanitari dall'ambito della presente direttiva dovrebbe comprendere i servizi sanitari e farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali attività sono riservate a professioni del settore sanitario regolamentate nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti.

(23) La presente direttiva non incide sul rimborso dei costi dei servizi sanitari prestati in uno Stato membro diverso da quello in cui il destinatario del servizio risiede. La Corte di giustizia ha in numerose occasioni esaminato la questione e riconosciuto i diritti del paziente. È importante affrontare la questione in un altro atto giuridico comunitario, a fini di maggiore certezza e chiarezza giuridica, nella misura in cui essa non sia già oggetto del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [4].

(24) Occorre altresì escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di trasmissione, anche all'interno dei cinema. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi agli aiuti erogati dagli Stati membri nel settore audiovisivo oggetto delle norme comunitarie sulla concorrenza.

(25) È opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i giochi con denaro, ivi comprese le lotterie e le scommesse, tenuto conto della natura specifica di tali attività che comportano da parte degli Stati membri l'attuazione di politiche di ordine pubblico e di tutela dei consumatori.

(26) La presente direttiva non osta all'applicazione dell'articolo 45 del trattato.

(27) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi sociali nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose, forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato per sostenere persone che si trovano in condizione di particolare bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché hanno un reddito familiare insufficiente, o sono totalmente o parzialmente dipendenti e rischiano di essere emarginate. È opportuno che la presente direttiva non incida su tali servizi in quanto essi sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e all'integrità umana e costituiscono una manifestazione dei principi di coesione e solidarietà sociale.

(28) La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi sociali, né il sistema di aiuti ad esso collegato. Essa non incide sui criteri o le condizioni stabiliti dagli Stati membri per assicurare che tali servizi sociali effettivamente giovino all'interesse pubblico e alla coesione sociale. Inoltre la presente direttiva non dovrebbe incidere sul principio del servizio universale nell'ambito dei servizi sociali degli Stati membri.

(29) Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva.

(30) Esiste già un notevole corpus di norme comunitarie sulle attività di servizi. La presente direttiva viene ad aggiungersi all'acquis comunitario per completarlo. I conflitti tra la presente direttiva ed altri atti comunitari sono stati identificati e sono contemplati dalla presente direttiva, anche tramite deroghe. Tuttavia, occorre prevedere una regola che disciplini eventuali casi residui ed eccezionali in cui sussiste un conflitto tra una delle disposizioni della presente direttiva ed una disposizione di un altro atto comunitario. L'esistenza di un siffatto conflitto dovrebbe essere determinata nel rispetto delle norme del trattato relative al diritto di stabilimento ed alla libera circolazione dei servizi.

[1] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
[2] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
[3] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).
[4] GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).

fonte: http://burc.regione.campania.it

(31) La presente direttiva è coerente con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [1] e non pregiudica tale direttiva. Essa riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali, quali l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa. Per quanto concerne la prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, una delle deroghe alla disposizione sulla libera prestazione di servizi previste dalla presente direttiva assicura che il titolo II sulla libera prestazione di servizi della direttiva 2005/36/CE resti impregiudicato. Pertanto, la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma di tale direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio.

(32) La presente direttiva è coerente con la legislazione comunitaria relativa alla tutela dei consumatori, come la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) [2] e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») [3].

(33) Tra i servizi oggetto della presente direttiva rientrano numerose attività in costante evoluzione, fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali i servizi di consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di collaudo, i servizi di gestione delle strutture, compresi i servizi di manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i servizi degli agenti commerciali. Sono oggetto della presente direttiva anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali i servizi di consulenza legale o fiscale, i servizi collegati con il settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, l'edilizia, compresi i servizi degli architetti, la distribuzione, l'organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi. Nell'ambito di applicazione della presente direttiva rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento e, nella misura in cui non sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva, i servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.

(34) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione di determinate attività, in particolare di quelle finanziate con fondi pubblici o esercitate da enti pubblici, deve essere effettuata, per stabilire se costituiscono un «servizio», caso per caso alla luce delle loro caratteristiche, in particolare del modo in cui sono prestate, organizzate e finanziate nello Stato membro interessato. La Corte di giustizia ha ritenuto che la caratteristica fondamentale della retribuzione sia rappresentata dal fatto che essa costituisce un corrispettivo economico per i servizi prestati, ed ha riconosciuto che la caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato o per conto dello Stato senza corrispettivo economico nel quadro dei suoi doveri in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario, quali i corsi assicurati nel quadro del sistema nazionale di pubblica istruzione o la gestione di regimi di sicurezza sociale che non svolgono un'attività economica. Il pagamento di una tassa da parte dei destinatari, ad esempio una tassa di insegnamento o di iscrizione pagata dagli studenti per contribuire in parte alle spese di funzionamento di un sistema, non costituisce di per sé retribuzione in quanto il servizio continua ad essere essenzialmente finanziato con fondi pubblici. Queste attività non rientrano pertanto nella definizione di «servizio» di cui all'articolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.

(35) Le attività sportive amatoriali senza scopo di lucro rivestono una notevole importanza sociale. Tali attività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative. Pertanto, esse non possono costituire un'attività economica ai sensi del diritto comunitario e non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.

(36) La nozione di prestatore dovrebbe comprende qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o persona giuridica che esplica un'attività di servizio in tale Stato membro esercitando la libertà di stabilimento o la libera circolazione dei servizi. La nozione di prestatore quindi non dovrebbe limitarsi solo al caso in cui il servizio venga prestato attraverso le frontiere nell'ambito della libera circolazione dei servizi, ma dovrebbe comprendere anche la fattispecie in cui un operatore si stabilisce in uno Stato membro per svilupparvi le proprie attività di servizio. La nozione di prestatore, d'altra parte, non dovrebbe coprire il caso delle succursali di società di paesi terzi in uno Stato membro poiché, in conformità dell'articolo 48 del trattato, la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi si applicano soltanto alle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità. Il concetto di destinatario dovrebbe coprire anche i cittadini di paesi terzi che beneficiano già di diritti loro conferiti da atti comunitari quali il regolamento (CEE) n. 1408/71, la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo [4], il

[1] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

[2] GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

[3] GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE.

[4] GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

fonte: http://burc.regione.campania.it

regolamento del Consiglio (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità [1] e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [2]. Inoltre, gli Stati membri possono estendere il concetto di destinatario ad altri cittadini di paesi terzi presenti sul loro territorio.

(37) Il luogo di stabilimento del prestatore dovrebbe essere determinato in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile. Tale requisito può essere soddisfatto anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento della sua attività. Esso può altresì essere soddisfatto allorché uno Stato membro rilasci autorizzazioni di durata limitata soltanto per particolari servizi. Lo stabilimento non deve necessariamente assumere la forma di una filiale, succursale o rappresentanza, ma può consistere in un ufficio gestito dal personale del prestatore o da una persona indipendente ma autorizzata ad agire su base permanente per conto dell'impresa, come nel caso di una rappresentanza. Secondo questa definizione, che comporta l'esercizio effettivo di un'attività economica nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi, una semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è prestato il servizio effettivo in questione. Nei casi in cui è difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.

(38) La nozione di «persona giuridica» secondo le disposizioni del trattato in materia di stabilimento lascia agli operatori la libertà di scegliere la forma giuridica che ritengono opportuna per svolgere la loro attività. Di conseguenza, per «persone giuridiche» ai sensi del trattato si intendono tutte le entità costituite conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinate, a prescindere dalla loro forma giuridica.

(39) La nozione di regime di autorizzazione dovrebbe comprendere, in particolare, le procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni, licenze, approvazioni o concessioni, ma anche l'obbligo, per potere esercitare l'attività, di essere iscritto in un albo professionale, in un registro, ruolo o in una banca dati, di essere convenzionato con un organismo o di ottenere una tessera professionale. L'autorizzazione può essere concessa non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio, dal silenzio dell'autorità competente o dal fatto che l'interessato debba attendere l'avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l'attività o affinché quest'ultima sia legittima.

(40) La nozione di «motivi imperativi di interesse generale» cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, e potrebbe continuare ad evolvere. La nozione, come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di giustizia, copre almeno i seguenti motivi: l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessità di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria.

(41) Il concetto di «ordine pubblico», come interpretato dalla Corte di giustizia, comprende la protezione contro una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività e può includere, in particolare, questioni legate alla dignità umana, alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili ed al benessere degli animali. Analogamente, la nozione di pubblica sicurezza comprende le questioni di incolumità pubblica.

(42) Le norme relative alle procedure amministrative non dovrebbero mirare ad armonizzare le procedure amministrative, ma a sopprimere regimi di autorizzazione, procedure e formalità eccessivamente onerosi che ostacolano la libertà di stabilimento e la creazione di nuove società di servizi che ne derivano.

[1] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.
[2] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(43) Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio è rappresentato dalla complessità, dalla lunghezza e dall'incertezza giuridica delle procedure amministrative. Per questa ragione, sul modello di alcune iniziative in materia di modernizzazione delle buone pratiche amministrative avviate a livello comunitario e nazionale, è necessario stabilire principi di semplificazione amministrativa, in particolare mediante la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile e l'introduzione del principio della tacita autorizzazione da parte delle autorità competenti allo scadere di un determinato termine. Tale azione di modernizzazione, pur mantenendo gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle procedure, dalle complicazioni burocratiche nella presentazione di documenti, dall'abuso di potere da parte delle autorità competenti, dai termini di risposta non precisati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione rilasciata o da costi e sanzioni sproporzionati. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che intendono sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l'esigenza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a venticinque Stati membri.

(44) Gli Stati membri dovrebbero introdurre, se del caso, formulari armonizzati a livello comunitario, definiti dalla Commissione, equipollenti ai certificati, agli attestati o ad eventuali altri documenti in materia di stabilimento.

(45) Per valutare la necessità di semplificare le procedure e le formalità gli Stati membri dovrebbero poter in particolare tener conto della necessità, del numero, degli eventuali doppioni, dei costi, della chiarezza e dell'accessibilità di tali procedure e formalità nonché dei ritardi e delle difficoltà pratiche cui potrebbero dar luogo per il prestatore in questione.

(46) Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, è necessario fissare l'obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, di una semplificazione amministrativa e prevedere disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici, il diritto all'informazione, le procedure per via elettronica e la definizione di un quadro per i regimi di autorizzazione. Altre misure adottate a livello nazionale per raggiungere quest'obiettivo potrebbero consistere nel ridurre il numero delle procedure e formalità applicabili alle attività di servizi, limitandole a quelle indispensabili per conseguire un obiettivo di interesse generale e che non rappresentano, per contenuto o finalità, dei doppioni.

(47) Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali la presentazione di documenti originali, di copie autenticate o di una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia giustificato obiettivamente da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori, la sanità pubblica, la protezione dell'ambiente o la protezione dei consumatori. Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse generale non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali, o un'autorizzazione limitata ad una parte specifica del territorio nazionale.

(48) Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in prosieguo: sportello unico). Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o in funzione delle attività interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non dovrebbe interferire nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da camere di commercio e dell'artigianato ovvero da organismi o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore sia come autorità direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti.

(49) La tassa che può essere riscossa dagli sportelli unici dovrebbe essere proporzionale al costo delle procedure e formalità espletate. Ciò non dovrebbe impedire che gli Stati membri affidino allo sportello unico la riscossione di altri oneri amministrativi come quelli degli organi di controllo.

(50) È necessario che i prestatori e i destinatari abbiano un agevole accesso a taluni tipi di informazione. Ciascuno Stato membro dovrebbe determinare le modalità con le quali fornire informazioni a prestatori e destinatari nell'ambito della presente direttiva. In particolare, gli Stati membri possono ottemperare all'obbligo di garantire che le informazioni pertinenti siano facilmente accessibili ai prestatori e destinatari consentendo al pubblico l'accesso a tali informazioni attraverso un sito web. Le informazioni dovrebbero essere comunicate in modo chiaro e univoco.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(51) L'informazione fornita a prestatori e destinatari dovrebbe includere, in particolare, informazioni relative alle procedure e alle formalità, ai dati delle autorità competenti, alle condizioni di accesso ai registri pubblici e alle banche dati pubbliche nonché informazioni concernenti le possibilità di ricorso disponibili e gli estremi delle associazioni e delle organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ricevere assistenza pratica. L'obbligo delle autorità competenti di assistere prestatori e destinatari non comprende l'assistenza giuridica per singoli casi. Tuttavia, dovrebbero essere fornite informazioni generali sulla maniera in cui i requisiti sono normalmente interpretati o applicati. Spetta del pari agli Stati membri dirimere questioni quali la responsabilità in caso di comunicazione di informazioni errate o fuorvianti.

(52) La realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica costituirà la condicio sine qua non della semplificazione amministrativa nel settore delle attività di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. Per ottemperare all'obbligo vigente in relazione ai risultati, può rivelarsi necessario adattare le legislazioni e le altre regolamentazioni nazionali applicabili ai servizi. Tale obbligo non osta a che gli Stati membri offrano, oltre a mezzi elettronici, altri strumenti per espletare tali procedure e formalità. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere espletate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché ciò possa avvenire a livello transfrontaliero. Restano escluse da tale obbligo le procedure o le formalità che, per loro natura, non possono essere espletate a distanza. Inoltre, ciò non interferisce con la legislazione degli Stati membri sull'uso delle lingue.

(53) Ai fini del rilascio di licenze per talune attività di servizi l'autorità competente può richiedere un colloquio con il richiedente al fine di valutarne l'integrità personale e l'idoneità a svolgere l'attività in questione. In questi casi, l'espletamento delle formalità per via elettronica potrebbe non essere appropriato.

(54) La possibilità di avere accesso ad un'attività di servizi dovrebbe essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità competenti soltanto se ciò è conforme ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità. Ciò significa, in particolare, che l'imposizione di un'autorizzazione dovrebbe essere ammissibile soltanto nei casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori. Queste disposizioni della direttiva non possono tuttavia giustificare regimi di autorizzazione che sono vietati da altri atti comunitari, quali la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche [1] o la direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») [2]. I risultati del processo di valutazione reciproca consentiranno di determinare a livello comunitario i tipi di attività per le quali i regimi di autorizzazione dovrebbero essere soppressi.

(55) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà degli Stati membri di revocare successivamente le autorizzazioni, quando non sussistono più le condizioni per il loro rilascio.

(56) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, la salute degli animali e la protezione dell'ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale. Tali motivi imperativi possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni. Tuttavia, tali regimi di autorizzazione o restrizioni non dovrebbero discriminare in base alla nazionalità. Inoltre, dovrebbero essere sempre rispettati i principi di necessità e proporzionalità.

(57) Le disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione dovrebbero riguardare i casi in cui l'accesso ad un'attività di servizio o il suo esercizio da parte di operatori richieda la decisione di un'autorità competente. Ciò non riguarda né le decisioni delle autorità competenti relative all'istituzione di un ente pubblico o privato per la prestazione di un servizio particolare, né la conclusione di contratti da parte delle autorità competenti per la prestazione di un servizio particolare, che è disciplinata dalle norme sugli appalti pubblici, poiché la presente direttiva non si occupa di tali norme.

(58) Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio è importante valutare i regimi di autorizzazione e la relativa motivazione e redigere una relazione al riguardo. Quest'obbligo di relazione riguarda solo l'esistenza dei regimi di autorizzazione e non i criteri e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione stessa.

[1] GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
[2] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(59) L'autorizzazione dovrebbe di regola consentire al prestatore di avere accesso all'attività di servizio o di esercitare tale attività in tutto il territorio nazionale, a meno che un limite territoriale sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. Ad esempio, la protezione dell'ambiente può giustificare la necessità di ottenere una singola autorizzazione per ciascuna installazione sul territorio nazionale. Tale disposizione non dovrebbe pregiudicare le competenze regionali o locali per la concessione di autorizzazioni all'interno degli Stati membri.

(60) La presente direttiva, e in particolare le disposizioni concernenti i regimi di autorizzazione e la portata territoriale di un'autorizzazione, non pregiudica la ripartizione delle competenze regionali o locali all'interno di uno Stato membro, compresa l'autonomia regionale e locale e l'impiego di lingue ufficiali.

(61) La disposizione relativa al divieto di duplicazione delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri applichino le proprie condizioni specificate nel regime di autorizzazione. Essa dovrebbe prescrivere solo che le autorità competenti, nell'esaminare se le condizioni siano soddisfatte dal richiedente, prendano in considerazione le condizioni equivalenti già soddisfatte dal richiedente in un altro Stato membro. Questa disposizione non dovrebbe prescrivere che siano applicate le condizioni di rilascio dell'autorizzazione previste dal regime di autorizzazione di un altro Stato membro.

(62) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l'autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. La presente disposizione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri limitino il numero di autorizzazioni per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche. Le autorizzazioni in questione dovrebbero comunque ottemperare alle altre disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione.

(63) Qualora non siano previsti regimi diversi, in mancanza di risposta entro un determinato termine, l'autorizzazione si dovrebbe considerare rilasciata. Per determinate attività possono tuttavia essere previsti regimi diversi se ciò è obiettivamente giustificato da motivi imperativi di interesse generale, ivi compresi interessi legittimi di terzi. Tali regimi potrebbero comprendere norme nazionali secondo cui, in mancanza di risposta da parte dell'autorità competente, la domanda si considera respinta; tale rifiuto è impugnabile di fronte alle giurisdizioni competenti.

(64) Al fine della creazione di un vero mercato interno dei servizi è necessario sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi ancora presenti nella legislazione di taluni Stati membri e incompatibili, rispettivamente, con gli articoli 43 e 49 del trattato. Le restrizioni da vietare incidono in modo particolare sul mercato interno dei servizi e dovrebbero essere al più presto eliminate in modo sistematico.

(65) La libertà di stabilimento è basata, in particolare, sul principio della parità di trattamento che non soltanto comporta il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione indiretta basata su criteri diversi ma tali da portare di fatto allo stesso risultato. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non dovrebbero quindi essere subordinati a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio o di prestazione principale dell'attività. Tali criteri non dovrebbero contemplare tuttavia i requisiti secondo cui è obbligatoria la presenza di un prestatore o di un suo dipendente o rappresentante nell'esercizio della sua attività se ciò è giustificato da motivi imperativi di interesse pubblico. Uno Stato membro non dovrebbe inoltre limitare la capacità giuridica e la capacità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro sul cui territorio queste hanno lo stabilimento principale. Inoltre, uno Stato membro non dovrebbe poter prevedere forme di vantaggio per prestatori che abbiano un legame particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del luogo di stabilimento del prestatore la facoltà di quest'ultimo di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo della stessa.

(66) L'accesso a, o l'esercizio di, un'attività di servizi sul territorio di uno Stato membro non dovrebbe essere soggetto ad una prova economica. Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell'ambiente urbano, la politica sociale e gli obiettivi in materia di sanità pubblica. Tale divieto dovrebbe lasciare impregiudicato l'esercizio delle competenze delle autorità preposte all'applicazione del diritto della concorrenza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(67) Per quanto concerne le assicurazioni o le garanzie finanziarie, il divieto di prevedere requisiti dovrebbe riguardare solo l'obbligo che le assicurazioni o le garanzie finanziarie prescritte provengano da un'istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro in questione.

(68) Per quanto concerne la precedente iscrizione in un registro, il divieto di imporre requisiti dovrebbe riguardare solo l'obbligo per il prestatore di essere stato iscritto per un determinato periodo in un registro dello Stato membro in questione prima dello stabilimento.

(69) Al fine di coordinare la modernizzazione delle norme e regolamentazioni nazionali in modo coerente con le esigenze del mercato interno, è necessario valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, potrebbero sensibilmente limitare, se non addirittura impedire, l'accesso a un'attività o il suo esercizio nell'ambito della libertà di stabilimento. Tale processo di valutazione dovrebbe essere limitato alla compatibilità di detti requisiti con i criteri già stabiliti dalla Corte di giustizia in materia di libertà di stabilimento. Esso non riguarda l'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Detti requisiti, qualora siano discriminatori o non giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale o sproporzionati, devono essere soppressi o modificati. L'esito di tale valutazione sarà diverso a seconda della natura delle attività e dell'interesse generale considerati. In particolare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, tali requisiti potrebbero essere pienamente giustificati quando perseguono obiettivi di politica sociale.

(70) Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 16 del trattato, possono essere considerati servizi d'interesse economico generale soltanto i servizi la cui fornitura costituisca adempimento di una specifica missione d'interesse pubblico affidata al prestatore dallo Stato membro interessato. Tale affidamento dovrebbe essere effettuato mediante uno o più atti, la cui forma è stabilita da ciascuno Stato membro, e precisare la natura di tale specifica missione.

(71) La procedura di valutazione reciproca prevista dalla presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la libertà degli Stati membri di stabilire nei rispettivi ordinamenti giuridici un elevato livello di tutela degli interessi generali, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di politica sociale. Inoltre, è necessario che il processo di valutazione reciproca tenga pienamente conto delle specificità dei servizi di interesse economico generale e delle funzioni particolari a essi assegnate. Tali specificità possono giustificare talune restrizioni alla libertà di stabilimento, soprattutto quando tali restrizioni mirino alla protezione della sanità pubblica e ad obiettivi di politica sociale e qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere a), b) e c). Ad esempio, per quanto riguarda l'obbligo di assumere una specifica forma giuridica al fine di prestare determinati servizi in campo sociale, la Corte di giustizia ha già riconosciuto che può essere giustificato imporre al prestatore il requisito di non avere scopo di lucro.

(72) I servizi d'interesse economico generale sono correlati a compiti importanti relativi alla coesione sociale e territoriale. La realizzazione di tali compiti non dovrebbe essere ostacolata dal processo di valutazione previsto dalla presente direttiva. Tale processo non dovrebbe incidere sui requisiti necessari per la realizzazione dei compiti in questione mentre occorre al contempo esaminare la questione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento.

(73) Fra i requisiti da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso a talune attività. Tali requisiti comprendono gli obblighi che impongono al prestatore di avere un determinato status giuridico, in particolare di essere una persona giuridica, una società di persone, un'organizzazione senza scopo di lucro o una società di proprietà di sole persone fisiche, e gli obblighi in materia di partecipazione azionaria in una società, in particolare l'obbligo di disporre di un capitale minimo per determinate attività di servizi oppure di avere una particolare qualifica per detenere capitale in determinate società o per gestirle. La valutazione della compatibilità delle tariffe obbligatorie minime e/o massime con la libertà di stabilimento riguarda soltanto le tariffe specificamente imposte dalle autorità competenti per la prestazione di determinati servizi e non, ad esempio, le norme generali in materia di determinazione dei prezzi, ad esempio per la locazione di immobili.

(74) Il processo di valutazione reciproca implica che nel periodo di recepimento gli Stati membri debbano procedere ad un esame («screening») della loro legislazione per determinare l'eventuale presenza dei summenzionati requisiti nel loro ordinamento giuridico e, prima dello scadere del periodo di recepimento, debbano elaborare una relazione sui risultati di tale esame. Ogni relazione sarà trasmessa a tutti gli altri Stati membri e a tutte le parti interessate. Gli Stati membri disporranno allora di sei mesi per trasmettere le loro osservazioni in materia. Entro l'anno successivo alla data di recepimento della presente direttiva, la Commissione elaborerà una relazione di sintesi corredandola, se del caso, di proposte riguardanti ulteriori iniziative. Se necessario, la Commissione assisterà gli Stati membri nella definizione di una metodologia comune, con la loro collaborazione.

(75) Il fatto che la presente direttiva specifichi un certo numero di requisiti che gli Stati membri devono sopprimere o valutare nel corso del periodo di recepimento lascia impregiudicate le procedure di infrazione che possono essere avviate nei confronti di uno Stato membro che ha mancato di ottemperare agli obblighi derivanti dagli articoli 43 o 49 del trattato.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(76) La presente direttiva non riguarda l'applicazione degli articoli 28, 29 e 30 del trattato relativi alla libera circolazione delle merci. Le restrizioni vietate in forza della disposizione sulla libera prestazione di servizi riguardano i requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio e non quelli applicabili alle merci in quanto tali.

(77) Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività di servizi occorre distinguere le situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento da quelle coperte, a motivo del carattere temporaneo dell'attività considerata, dalla libera circolazione dei servizi. Per quanto concerne la distinzione tra la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia l'elemento chiave è lo stabilimento o meno dell'operatore nello Stato membro in cui presta il servizio in questione. Se l'operatore è stabilito nello Stato membro in cui presta i suoi servizi, rientra nel campo di applicazione della libertà di stabilimento. Se invece non è stabilito nello Stato membro in cui viene fornito il servizio, le sue attività sono oggetto della libera circolazione dei servizi. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, occorre valutare il carattere temporaneo delle attività considerate non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua regolarità, periodicità o continuità. Il carattere temporaneo della prestazione non dovrebbe in ogni caso escludere che il prestatore possa dotarsi, nello Stato membro in cui è fornito il servizio, di una determinata infrastruttura, come un ufficio o uno studio, nella misura in cui tale infrastruttura è necessaria per l'esecuzione della prestazione in questione.

(78) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno chiarire in che misura possono essere imposti gli obblighi previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui viene prestato il servizio. È necessario prevedere che la disposizione sulla libera prestazione di servizi non impedisce allo Stato membro nel quale viene prestato il servizio di applicare, in conformità dei principi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a c), i propri requisiti specifici per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

(79) La Corte di giustizia ha costantemente ritenuto che uno Stato membro conserva il diritto di adottare misure atte ad impedire ai prestatori di trarre profitto abusivamente dai principi del mercato interno. Gli abusi commessi da un prestatore dovrebbero essere stabiliti caso per caso.

(80) È necessario provvedere affinché i prestatori possano prendere con sé attrezzature che sono parte integrante della prestazione del loro servizio allorché si spostano per prestare servizi in un altro Stato membro. In particolare, è importante evitare le fattispecie in cui sarebbe impossibile prestare il servizio in quanto manca l'attrezzatura, le situazioni in cui i prestatori sostengono costi aggiuntivi, ad esempio perché affittano o acquistano attrezzature diverse rispetto a quelle che utilizzano abitualmente ovvero perché debbono modificare significativamente, rispetto alle loro abitudini, il modo in cui svolgono la loro attività.

(81) La nozione di attrezzatura non si riferisce ad oggetti materiali che sono forniti dal prestatore al cliente o che diventano parte integrante di un oggetto materiale in esito all'attività di servizi, come i materiali edilizi o i pezzi di ricambio, o che sono consumati o abbandonati in loco nel corso delle prestazioni di servizi, come i carburanti, gli esplosivi, i fuochi d'artificio, i pesticidi, i veleni o i medicinali.

(82) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare l'applicazione da parte di uno Stato membro di norme in materia di condizioni di occupazione. Le norme derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dovrebbero, conformemente al trattato, essere giustificate da ragioni attinenti alla tutela dei lavoratori, non discriminatorie, necessarie e proporzionate, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, nonché conformi ad altre normative comunitarie pertinenti.

(83) Occorre prevedere che si possa derogare alla disposizione sulla libera prestazione di servizi soltanto nei settori oggetto di deroghe. Tali deroghe sono necessarie per tener conto del grado di integrazione del mercato interno o di talune norme comunitarie relative ai servizi che prevedono che un prestatore sia soggetto ad una legislazione diversa da quella dello Stato membro di stabilimento. Inoltre, a titolo eccezionale, dovrebbero altresì essere prese misure nei confronti di un prestatore in taluni casi specifici e a determinate condizioni sostanziali e procedurali rigorose. Inoltre, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi dovrebbero essere consentite, in via eccezionale, soltanto se conformi ai diritti fondamentali che, fanno parte integrante dei principi generali di diritto sanciti nell'ordinamento giuridico della Comunità.

(84) La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi relativa ai servizi postali dovrebbe applicarsi sia alle attività riservate al prestatore del servizio universale che ad altri servizi postali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(85) La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi relativa al recupero giudiziario dei crediti e il riferimento ad un eventuale futuro strumento di armonizzazione riguardano soltanto l'accesso ad attività che consistono, in particolare, nel promuovere dinanzi ad un giudice azioni connesse al recupero di crediti, nonché il loro esercizio.

(86) La presente direttiva non concerne le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi [1], si applicano ai lavoratori distaccati per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. In tali casi, la direttiva 96/71/CE prevede che i prestatori debbano conformarsi alle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili, in alcuni settori elencati, nello Stato membro in cui viene prestato il servizio. Tali condizioni sono: periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo, durata minima delle ferie annuali retribuite, tariffe minime salariali, comprese le tariffe per lavoro straordinario, condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la tutela dei lavoratori ceduti da imprese di lavoro interinale, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti, puerpere, bambini e giovani, parità di trattamento tra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione. Ciò riguarda non solo le condizioni di lavoro e occupazione stabilite per legge, ma anche quelle stabilite in contratti collettivi o sentenze arbitrali, che siano ufficialmente dichiarati o siano di fatto universalmente applicabili ai sensi della direttiva 96/71/CE. La presente direttiva, inoltre, non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare condizioni di lavoro e di occupazione a materie diverse da quelle elencate nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE per motivi di ordine pubblico.

(87) La presente direttiva non riguarda inoltre le condizioni di lavoro e di occupazione qualora il lavoratore che presta un servizio transfrontaliero sia assunto nello Stato membro in cui è fornita la prestazione. La presente direttiva non dovrebbe incidere neppure sul diritto degli Stati membri in cui viene prestato il servizio di determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro e la distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, compresi i «falsi lavoratori autonomi». A tale proposito, la caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 39 del trattato dovrebbe essere il fatto che per un determinato periodo di tempo una persona fornisce servizi per conto e sotto la direzione di un'altra persona in cambio di una remunerazione; qualsiasi attività che una persona svolge al di fuori di un rapporto subordinato deve essere classificata come attività svolta a titolo autonomo ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato.

[1] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(88) La disposizione sulla libera prestazione di servizi non dovrebbe applicarsi nei casi in cui, in conformità del diritto comunitario, un'attività sia riservata in uno Stato membro ad una professione specifica, ad esempio qualora sia previsto l'esercizio esclusivo della consulenza giuridica da parte degli avvocati.

(89) La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi per quanto riguarda questioni inerenti all'immatricolazione di veicoli presi in leasing in uno Stato membro diverso da quello in cui vengono utilizzati risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha riconosciuto che uno Stato membro possa assoggettare a tale obbligo, a condizioni commisurate, i veicoli utilizzati sul suo territorio. Tale esclusione non riguarda il noleggio a titolo occasionale o temporaneo.

(90) Le relazioni contrattuali tra il prestatore e il cliente nonché tra il datore di lavoro e il dipendente non sono soggette alla presente direttiva. La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali del prestatore è determinata dalle norme di diritto internazionale privato.

(91) Occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di assumere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in via eccezionale, misure che derogano alla disposizione sulla libera prestazione di servizi per motivi attinenti alla sicurezza dei servizi. Tuttavia tale possibilità dovrebbe essere utilizzata solo in assenza di un'armonizzazione comunitaria.

(92) Le restrizioni alla libera circolazione dei servizi contrarie alla presente direttiva possono scaturire non solo da misure assunte nei confronti dei prestatori, ma anche dai numerosi ostacoli alla fruizione di servizi da parte dei destinatari e in particolare da parte dei consumatori. La presente direttiva cita, a titolo di esempio, determinati tipi di restrizioni applicate ad un destinatario che desidera fruire di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. Vi figurano altresì le fattispecie in cui i destinatari di un servizio sottostanno all'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle proprie autorità competenti o di presentare una dichiarazione presso di esse per poter fruire di un servizio di un prestatore stabilito in un altro Stato membro. Ciò non riguarda i regimi generali di autorizzazione che si applicano anche alla fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito nello stesso Stato membro.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(93) La nozione di aiuti finanziari previsti per la fruizione di un particolare servizio non dovrebbe applicarsi né ai regimi di aiuti concessi dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale o nel settore culturale, che sono contemplati da norme comunitarie in materia di concorrenza, né all'assistenza finanziaria generale non connessa alla fruizione di un particolare servizio, ad esempio le borse di studio o i prestiti a studenti.

(94) Conformemente alle disposizioni del trattato in materia di libera circolazione dei servizi, le discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla residenza, a livello nazionale o locale, del destinatario sono vietate. Tali discriminazioni potrebbero assumere la forma di un obbligo, imposto soltanto ai cittadini di un altro Stato membro, di fornire documenti originali, copie autenticate, un certificato di cittadinanza o traduzioni ufficiali di documenti per poter fruire di un servizio o di condizioni o tariffe più vantaggiose. Tuttavia, il divieto di applicare requisiti discriminatori non dovrebbe ostare a che possano essere riservati a taluni destinatari determinati vantaggi, soprattutto tariffari, se ciò avviene in base a criteri oggettivi e legittimi.

(95) Il principio di non discriminazione nel mercato interno implica che l'accesso di un destinatario, in particolare di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa essere negato o reso più difficile in base al criterio della nazionalità o del luogo di residenza del destinatario contenuto nelle condizioni generali a disposizione del pubblico. Ciò non impedisce di prevedere, in queste condizioni generali, tariffe e condizioni variabili per la prestazione di un servizio se direttamente giustificate da fattori oggettivi che possono variare da paese a paese, quali i costi supplementari derivanti dalla distanza, le caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse condizioni del mercato, come una domanda maggiore o minore influenzata dalla stagionalità, i periodi di ferie diversi negli Stati membri e i prezzi diversi della concorrenza, o i rischi aggiuntivi in relazione a normative diverse da quelle dello Stato membro di stabilimento. Ciò non implica neanche che la mancata prestazione di un servizio ad un consumatore perché non si detengono i diritti di proprietà intellettuale richiesti in un particolare territorio costituisca una discriminazione illegittima.

(96) Tra i mezzi con i quali il prestatore può rendere facilmente accessibili al destinatario le informazioni che è tenuto a fornire è opportuno prevedere la comunicazione del suo indirizzo di posta elettronica, compreso il suo sito web. Inoltre, le informazioni che il prestatore ha l'obbligo di rendere disponibili nella documentazione con cui illustra in modo dettagliato i suoi servizi non dovrebbero consistere in comunicazioni commerciali di carattere generale come la pubblicità, ma piuttosto in una descrizione dettagliata dei servizi proposti, anche tramite documenti presentati su un sito web.

(97) Occorre prevedere nella presente direttiva delle norme relative all'alta qualità dei servizi, che soddisfino in particolare requisiti di informazione e trasparenza. Tali norme dovrebbero applicarsi sia nel caso di prestazioni di servizi transfrontalieri tra Stati membri, sia nel caso di servizi offerti da un prestatore all'interno dello Stato membro in cui egli è stabilito senza imporre inutili oneri alle piccole e medie imprese. Esse non dovrebbero impedire in nessun caso agli Stati membri di applicare, conformemente alla presente direttiva e ad altre norme comunitarie, requisiti di qualità supplementari o diversi.

(98) Gli operatori che prestano servizi che presentano un rischio diretto e particolare per la salute o la sicurezza o un rischio finanziario per il destinatario o terzi dovrebbero in linea di principio essere coperti da un'adeguata assicurazione di responsabilità professionale o da un'altra forma di garanzia equivalente o comparabile; ciò implica, in particolare, che di norma tale operatore dovrebbe avere un'adeguata copertura assicurativa per i servizi che fornisce in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento.

(99) L'assicurazione o garanzia dovrebbe essere adeguata alla natura e alla portata del rischio. I prestatori dovrebbero disporre pertanto di una copertura transfrontaliera solo se effettivamente prestano servizi in altri Stati membri. Gli Stati membri non dovrebbero stabilire norme più particolareggiate in materia di copertura assicurativa e fissare ad esempio soglie minime per il capitale assicurato o limiti per le esclusioni dalla copertura assicurativa. I prestatori e le imprese di assicurazione dovrebbero mantenersi flessibili in modo da negoziare polizze assicurative mirate in funzione della natura e della portata esatte del rischio. Inoltre, non è necessario stabilire per legge l'obbligo di contrarre un'assicurazione adeguata. Dovrebbe essere sufficiente che l'obbligo di assicurazione faccia parte delle regole deontologiche stabilite dagli ordini o organismi professionali. Infine, le imprese di assicurazione non dovrebbero essere sottoposte all'obbligo di fornire una copertura assicurativa.

(100) Occorre sopprimere i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate, revocando non i divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale bensì quei divieti che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio il divieto assoluto di pubblicità in un determinato o in determinati mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre incoraggiare gli operatori del settore ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(101) È necessario ed è nell'interesse dei destinatari, in particolare dei consumatori, assicurare che i prestatori abbiano la possibilità di fornire servizi multidisciplinari e che le restrizioni a questo riguardo siano limitate a quanto necessario per assicurare l'imparzialità nonché l'indipendenza e l'integrità delle professioni regolamentate. Ciò lascia impregiudicati le restrizioni o i divieti relativi all'esercizio di particolari attività intesi ad assicurare l'indipendenza nei casi in cui uno Stato membro affida ad un prestatore un particolare compito, segnatamente nel settore dello sviluppo urbano e non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza.

(102) Al fine di migliorare la trasparenza e di favorire valutazioni fondate su criteri comparabili per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti e forniti ai destinatari, è importante che le informazioni sul significato dei marchi di qualità e di altri segni distintivi relativi a tali servizi siano facilmente accessibili. L'obbligo di trasparenza riveste particolare importanza in settori quali il turismo, in particolare il settore alberghiero, per i quali il ricorso a sistemi di classificazione è generalizzato. Inoltre, occorre analizzare in che misura la normalizzazione europea può contribuire a favorire la compatibilità e la qualità dei servizi. Le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione, ossia il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Se necessario, la Commissione può, conformemente alle procedure previste dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione [1], affidare un mandato per l'elaborazione di specifiche norme europee.

(103) Per risolvere potenziali problemi di esecuzione delle decisioni giudiziarie, è opportuno prevedere che gli Stati membri riconoscano garanzie equivalenti costituite presso istituzioni o organismi quali banche, assicuratori o altri prestatori di servizi finanziari stabiliti in un altro Stato membro.

(104) Lo sviluppo di una rete di autorità degli Stati membri preposte alla tutela dei consumatori, oggetto del regolamento (CE) n. 2006/2004, è complementare alla cooperazione prevista nella presente direttiva. L'applicazione della legislazione in materia di tutela dei consumatori alle situazioni transfrontaliere, in particolare in relazione alle nuove pratiche di marketing e di vendita, come pure la necessità di eliminare alcuni ostacoli specifici alla cooperazione in questo settore, richiedono un maggior grado di cooperazione fra Stati membri. In questo settore occorre in particolare provvedere affinché gli Stati membri impongano agli operatori di cessare sul loro territorio le pratiche illegali a scapito dei consumatori di un altro Stato membro.

(105) La cooperazione amministrativa è essenziale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei servizi. La mancanza di cooperazione tra gli Stati membri comporta la proliferazione delle norme applicabili ai prestatori o la duplicazione dei controlli sulle attività transfrontaliere e può essere sfruttata da operatori disonesti per evitare le verifiche o eludere le norme nazionali applicabili ai servizi. È dunque essenziale prevedere in capo agli Stati membri obblighi chiari e giuridicamente vincolanti di effettiva cooperazione.

(106) Ai fini del capo relativo alla cooperazione amministrativa, con il termine «controllo» si dovrebbe fare riferimento ad attività quali il controllo e l'accertamento dei fatti, la soluzione di problemi, l'esecuzione e l'irrogazione di sanzioni e le successive attività di follow-up.

(107) In circostanze normali la mutua assistenza dovrebbe essere attuata direttamente tra le autorità competenti. I punti di contatto designati dagli Stati membri dovrebbero essere chiamati a facilitare tale processo solo se insorgono difficoltà, ad esempio se occorre assistenza per individuare l'autorità competente.

(108) Taluni obblighi di mutua assistenza dovrebbero applicarsi a tutte le questioni contemplate dalla presente direttiva, comprese quelle relative ai casi in cui un prestatore si stabilisce in un altro Stato membro. Altri obblighi di mutua assistenza dovrebbero applicarsi soltanto nei casi di prestazione di servizi transfrontalieri nei quali si applica la disposizione sulla libera prestazione di servizi. Un'ulteriore serie di obblighi dovrebbe applicarsi in tutti i casi di prestazione di servizi transfrontalieri, compresi i settori non coperti dalla disposizione sulla libera prestazione di servizi. La prestazione di servizi transfrontalieri dovrebbe comprendere i casi di servizi prestati a distanza e quelli in cui il destinatario si reca nello Stato membro di stabilimento del prestatore per fruire degli stessi.

(109) Nel caso dello spostamento del prestatore in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento, è opportuno prevedere tra questi due Stati membri un'assistenza reciproca che consenta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro di stabilimento o di effettuare di propria iniziativa tali verifiche se si tratta esclusivamente di constatazioni fattuali.

(110) Non dovrebbe essere possibile agli Stati membri aggirare le norme stabilite nella presente direttiva, compresa la disposizione sulla libera prestazione di servizi, effettuando controlli, ispezioni o indagini che siano discriminatorie o sproporzionate.

[1] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(111) Le disposizioni della presente direttiva riguardanti lo scambio di informazioni sull'onorabilità dei prestatori dovrebbero lasciare impregiudicate le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio di informazioni tra autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.

(112) La cooperazione tra Stati membri richiede un sistema elettronico di informazione che funzioni correttamente per consentire alle autorità competenti di individuare agevolmente i loro interlocutori negli altri Stati membri e comunicare in modo efficiente.

(113) Occorre disporre che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario e in particolare il diritto della concorrenza. Essi non dovrebbero essere incompatibili con le norme di deontologia professionale giuridicamente vincolanti negli Stati membri.

(114) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali. Tali codici di condotta dovrebbero includere, a seconda della natura specifica di ogni professione, norme per le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e norme deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto professionale. Dovrebbero inoltre essere inserite in tali codici di condotta le condizioni cui sono soggette le attività degli agenti immobiliari. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di accompagnamento per incoraggiare gli ordini, gli organismi e le associazioni professionali ad applicare a livello nazionale questi codici di condotta adottati a livello comunitario.

(115) I codici di condotta a livello comunitario hanno lo scopo di fissare regole di condotta minime sono complementari ai requisiti di legge degli Stati membri. Essi non ostano, in conformità del diritto comunitario, a che gli Stati membri adottino con legge misure più rigorose, ovvero a che gli organismi o ordini professionali nazionali prevedano una maggiore tutela nei rispettivi codici nazionali di condotta.

(116) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la soppressione degli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera prestazione dei servizi fra Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(117) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1],

(118) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» [2], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.

2. La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d'interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.

3. La presente direttiva non riguarda né l'abolizione di monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza.

La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

4. La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media.

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[2] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

fonte: http://burc.regione.campania.it

5. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Tuttavia gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l'accesso ad un'attività di servizi o l'esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.

6. La presente direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto nazionale che rispetta il diritto comunitario. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

7. La presente direttiva non pregiudica l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

a) i servizi non economici d'interesse generale;

b) i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE;

c) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati in relazione alle materie disciplinate dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;

d) i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V del trattato CE;

e) i servizi delle agenzie di lavoro interinale;

f) i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;

g) i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;

h) le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;

i) le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri di cui all'articolo 45 del trattato;

j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato;

k) i servizi privati di sicurezza;

l) i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale.

Articolo 3

Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario

1. Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche. Tra tali atti comunitari rientrano:

a) la direttiva 96/71/CE;

b) il regolamento (CEE) n. 1408/71;

c) la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive [1];

d) la direttiva 2005/36/CE.

2. La presente direttiva non riguarda le norme di diritto internazionale privato, in particolare quelle che disciplinano la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, ivi comprese quelle che garantiscono che i consumatori beneficeranno della tutela riconosciuta loro dalla normativa sulla protezione dei consumatori vigente nel loro Stato membro.

[1] GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «servizio»: qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 50 del trattato fornita normalmente dietro retribuzione;

2) «prestatore»: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica di cui all'articolo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;

3) «destinatario»: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti conferitile da atti comunitari o qualsiasi persona giuridica, di cui all'articolo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro che, a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;

4) «Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;

5) «stabilimento»: l'esercizio effettivo di un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato a tempo indeterminato da parte del prestatore, con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale viene effettivamente svolta l'attività di prestazione di servizi;

6) «regime di autorizzazione»: qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio;

7) «requisito»: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle prassi amministrative, dalle regole degli organismi e ordini professionali o dalle regole collettive di associazioni o organizzazioni professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica; le norme stabilite dai contratti collettivi negoziati dalle parti sociali non sono considerate di per sé come requisiti ai sensi della presente direttiva;

8) «motivi imperativi d'interesse generale»: motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

9) «autorità competente»: qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, ivi compresi gli organi giurisdizionali che agiscono in tale veste, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell'ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;

10) «Stato membro nel quale è prestato il servizio»: lo Stato membro in cui il servizio è fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro;

11) «professione regolamentata»: un'attività professionale o un insieme di attività professionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;

12) «comunicazione commerciale»: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attività commerciale, industriale o artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, di per sé, comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:

   a) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attività dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica,

   b) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 5

Semplificazione delle procedure

1. Gli Stati membri esaminano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizi ed al suo esercizio. Laddove le procedure e formalità esaminate ai sensi del presente paragrafo non sono sufficientemente semplici, gli Stati membri le semplificano.

2. La Commissione può stabilire formulari armonizzati a livello comunitario conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2. Tali formulari sono equivalenti ai certificati, agli attestati e a tutti gli altri documenti richiesti ai prestatori.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. Gli Stati membri che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi d'interesse generale, fra cui l'ordine pubblico e la sicurezza.

Il primo comma non pregiudica il diritto degli Stati membri di richiedere traduzioni non autenticate di documenti in una delle loro lingue ufficiali.

4. Il paragrafo 3 non si applica ai documenti cui fanno riferimento l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 50 della direttiva 2005/36/CE, gli articoli 45, paragrafo 3, 46, 49 e 50 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ([1]), l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica ([2]), la direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società a monte dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ([3]) e la undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato ([4]).

Articolo 6

Sportello unico

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i punti di contatto denominati sportelli unici:

a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le sue attività di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali;

b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle sue attività di servizi.

2. L'istituzione degli sportelli unici non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali.

Articolo 7

Diritto all'informazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti:

a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;

b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;

c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;

d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;

e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono generalmente interpretati ed applicati. Ove opportuno, tale assistenza include una semplice guida esplicativa. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, siano facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e siano aggiornate.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informino senza indugio il richiedente.

([1]) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

([2]) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

([3]) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).

([4]) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

fonte: http://burc.regione.campania.it

5. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui al presente articolo in altre lingue comunitarie. Ciò non pregiudica la legislazione degli Stati membri in materia di impiego delle lingue.

6. L'obbligo, per le autorità competenti, di assistere i prestatori e i destinatari non impone a tali autorità di prestare consulenza legale in singoli casi ma riguarda soltanto un'informazione generale sul modo in cui i requisiti sono di norma interpretati e applicati.

Articolo 8

Procedure per via elettronica

1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti.

2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico dell'idoneità o dell'integrità personale di quest'ultimo o del suo personale responsabile.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, le modalità d'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo al fine di agevolare l'interoperabilità dei sistemi di informazione e l'uso di procedure per via elettronica fra Stati membri, tenendo conto di standard comuni stabiliti a livello comunitario.

CAPO III

LIBERTÀ DI STABILIMENTO DEI PRESTATORI

SEZIONE 1

Autorizzazioni

Articolo 9

Regimi di autorizzazione

1. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;

b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale;

c) l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.

2. Nella relazione prevista all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri indicano i propri regimi di autorizzazione e ne motivano la conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari.

Articolo 10

Condizioni di rilascio dell'autorizzazione

1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l'esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario.

2. I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:

a) non discriminatori;

b) giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c) commisurati all'obiettivo di interesse generale;

d) chiari e inequivocabili;

e) oggettivi;

f) resi pubblici preventivamente;

g) trasparenti e accessibili.

3. Le condizioni di rilascio dell'autorizzazione relativa ad un nuovo stabilimento non rappresentano un doppione di requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, a quelli ai quali il prestatore è già assoggettato in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro. I punti di contatto di cui all'articolo 28, paragrafo 2 e il prestatore assistono l'autorità competente fornendo le informazioni necessarie in merito a questi requisiti.

4. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici, tranne nei casi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

5. L'autorizzazione è concessa non appena da un adeguato esame risulti che le condizioni stabilite per ottenere l'autorizzazione sono soddisfatte.

fonte: http://burc.regione.campania.it

6. Salvo nel caso del rilascio di un'autorizzazione, qualsiasi decisione delle autorità competenti, ivi compreso il diniego o il ritiro di un'autorizzazione deve essere motivata, e poter essere oggetto di un ricorso dinanzi a un tribunale o ad un'altra istanza di appello.

7. Il presente articolo non mette in discussione la ripartizione di competenze, a livello locale o regionale, delle autorità degli Stati membri che concedono tale autorizzazione.

Articolo 11

Durata di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione rilasciata al prestatore non ha durata limitata, ad eccezione dei casi seguenti:

a) l'autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è esclusivamente soggetta al costante rispetto dei requisiti;

b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse generale;

o

c) una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

2. Il paragrafo 1 non riguarda il termine massimo entro il quale il prestatore deve effettivamente cominciare la sua attività dopo aver ricevuto l'autorizzazione.

3. Gli Stati membri assoggettano un prestatore all'obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 dei seguenti cambiamenti:

a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;

b) i cambiamenti della sua situazione che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

4. Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di revocare le autorizzazioni qualora non siano più rispettate le condizioni di autorizzazione.

Articolo 12

Selezione tra diversi candidati

1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

Articolo 13

Procedure di autorizzazione

1. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sarà trattata con obiettività e imparzialità.

2. Le procedure e le formalità di autorizzazione non sono dissuasive e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Esse devono essere facilmente accessibili e gli oneri che ne possono derivare per i richiedenti devono essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure di autorizzazione e non essere superiori ai costi delle procedure.

3. Le procedure e le formalità di autorizzazione sono tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole prestabilito e reso pubblico preventivamente. Il termine decorre solo dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione. Qualora giustificato dalla complessità della questione il termine può essere prorogato una volta dall'autorità competente per un periodo limitato La proroga e la sua durata deve essere debitamente motivata e notificata al richiedente prima della scadenza del periodo iniziale.

4. In mancanza di risposta entro il termine stabilito o prorogato conformemente al paragrafo 3 l'autorizzazione si considera rilasciata. Può tuttavia essere previsto un regime diverso se giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, incluso un interesse legittimo di terzi.

5. Ogni domanda di autorizzazione è oggetto di una ricevuta inviata con la massima sollecitudine. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:

a) il termine di cui al paragrafo 3;

b) i mezzi di ricorso previsti;

fonte: http://burc.regione.campania.it

c) laddove applicabile, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come concessa.

6. Qualora la domanda sia incompleta, i richiedenti sono informati quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti, nonché degli eventuali effetti sul termine di risposta di cui al paragrafo 3.

7. Qualora una domanda sia respinta in quanto non rispetta le procedure o le formalità necessarie, i richiedenti devono esserne informati il più presto possibile.

SEZIONE 2

Requisiti vietati o soggetti a valutazione

Articolo 14

Requisiti vietati

Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:

1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

   a) il requisito della cittadinanza per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

   b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

2) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di diversi Stati membri;

3) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale sul loro territorio o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

4) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;

5) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

6) il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico;

7) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione. Ciò non pregiudica la facoltà, per gli Stati membri, di esigere un'assicurazione o garanzie finanziarie in quanto tali come pure i requisiti relativi alla partecipazione a un fondo collettivo di indennizzo, ad esempio per i membri di organismi o ordini o di organizzazioni professionali;

8) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri degli Stati membri in questione o di aver in precedenza esercitato l'attività sul loro territorio per un determinato periodo.

Articolo 15

Requisiti da valutare

1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.

2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:

a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;

c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;

fonte: http://burc.regione.campania.it

d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;

e) il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale;

f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;

g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;

h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:

a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale;

b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alla legislazione riguardante i servizi d'interesse economico generale solo in quanto la loro applicazione non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata.

5. Nella relazione di valutazione reciproca di cui all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano quanto segue:

a) i requisiti che intendono mantenere e le ragioni per le quali ritengono che tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3;

b) i requisiti che sono stati soppressi o attenuati.

6. A decorrere dal 28 dicembre 2006 gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3.

7. Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 6, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione.

Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica, la Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotta, all'occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarle o di sopprimerle.

Con la notifica di un progetto di disposizione di diritto interno ai sensi della direttiva 98/34/CE si soddisfa al tempo stesso l'obbligo di notifica previsto dalla presente direttiva.

CAPO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI

SEZIONE 1

Libera prestazione di servizi e deroghe relative

Articolo 16

Libera prestazione di servizi

1. Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.

Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un'attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.

Gli Stati membri non possono subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

a) non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,

b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente,

c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario;

c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle loro autorità competenti;

f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;

g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 19.

3. Allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, e in conformità del paragrafo 1. Allo stesso modo, a quello Stato membro non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi.

4. Entro il 28 dicembre 2011 e previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello comunitario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo, in cui esamina la necessità di proporre misure di armonizzazione per le attività di servizi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Articolo 17

Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi

L'articolo 16 non si applica:

1) ai servizi di interesse economico generale forniti in un altro Stato membro, fra cui:

   a) nel settore postale, i servizi contemplati dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ([1]);

   b) nel settore dell'energia elettrica, i servizi contemplati dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ([2]);

   c) nel settore del gas, i servizi contemplati dalla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ([3]);

   d) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue;

   e) il trattamento dei rifiuti;

2) alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE;

3) alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ([4]);

4) alle materie disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati ([5]);

5) alle attività di recupero giudiziario dei crediti;

([1]) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

([2]) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/653/CE della Commissione (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72).

([3]) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

([4]) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

([5]) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

fonte: http://burc.regione.campania.it

6) alle materie disciplinate dal titolo II della direttiva 2005/36/CE, compresi i requisiti negli Stati membri dove il servizio è prestato che riservano un'attività ad una particolare professione;

7) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71;

8) per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate dalle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, che stabiliscono le formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio;

9) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, alla possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo di un visto o di un permesso di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che non godono del regime di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ([1]), o alla possibilità di imporre ai cittadini di paesi terzi l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio al momento del loro ingresso o successivamente;

10) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ([2]);

11) ai diritti d'autore e diritti connessi, ai diritti di cui alla direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori ([3]) e alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati ([4]) nonché ai diritti di proprietà industriale;

12) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;

13) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ([5]);

14) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;

15) alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 18

Deroghe per casi individuali

1. In deroga all'articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza prevista all'articolo 35 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;

b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento in conformità delle sue disposizioni nazionali;

c) lo Stato membro di stabilimento non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 2;

d) le misure sono proporzionate.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà, previste in atti comunitari.

SEZIONE 2

Diritti dei destinatari di servizi

Articolo 19

Restrizioni vietate

Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l'utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti:

a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;

([1]) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

([2]) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

([3]) GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.

([4]) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

([5]) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

fonte: http://burc.regione.campania.it

b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in ragione del luogo in cui il servizio è prestato.

Articolo 20

Non discriminazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi.

Articolo 21

Assistenza ai destinatari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere nello Stato membro in cui risiedono le seguenti informazioni:

a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;

b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;

c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

Se del caso, la consulenza delle autorità competenti include una semplice guida esplicativa. Le informazioni e l'assistenza sono fornite in modo chiaro e univoco, sono facilmente accessibili a distanza anche per via elettronica e sono tenute aggiornate.

2. Gli Stati membri possono affidare il compito di cui al paragrafo 1 agli sportelli unici o ad altri organismi quali i punti di contatto della rete dei centri europei dei consumatori, le associazioni di consumatori o i centri Euro Info.

Gli Stati membri comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi designati alla Commissione, che li trasmette a tutti gli Stati membri.

3. In ottemperanza delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, l'organismo interpellato dal destinatario si rivolge, se necessario, all'organismo pertinente dello Stato membro interessato. Quest'ultimo comunica con la massima sollecitudine le informazioni richieste all'organismo richiedente, che le trasmette al destinatario. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano le modalità pratiche necessarie all'attuazione del paragrafo 1.

4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, le misure d'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, precisando le modalità tecniche degli scambi di informazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolare, l'interoperabilità dei sistemi di informazione, tenendo conto delle norme comuni.

CAPO V

QUALITÀ DEI SERVIZI

Articolo 22

Informazioni sui prestatori e sui loro servizi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti:

a) il nome del prestatore, il suo status e forma giuridica, l'indirizzo postale al quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore direttamente e, se del caso, per via elettronica;

b) ove il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro ed il numero di immatricolazione del prestatore o mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;

c) ove l'attività sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell'autorità competente o dello sportello unico;

d) ove il prestatore eserciti un'attività soggetta all'IVA, il numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [1];

[1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).

fonte: http://burc.regione.campania.it

e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata acquisita;

f) le eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;

g) l'esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto e/o alla giurisdizione competente;

h) l'esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla legge;

i) il prezzo del servizio, laddove esso è predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio;

j) le principali caratteristiche del servizio, se non già apparenti dal contesto;

k) l'assicurazione o le garanzie di cui all'articolo 23, paragrafo 1, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, a scelta del prestatore:

a) siano comunicate dal prestatore di propria iniziativa;

b) siano facilmente accessibili al destinatario sul luogo della prestazione del servizio o di stipula del contratto;

c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;

d) figurino in tutti i documenti informativi che il prestatore fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari:

a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;

b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;

c) informazioni sulle loro attività multidisciplinari e sulle associazioni che sono direttamente collegate al servizio in questione, nonché sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;

d) gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore è assoggettato, nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili;

e) se un prestatore è assoggettato a un codice di condotta o è membro di un'associazione commerciale o di un organismo o ordine professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il prestatore specifica in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il prestatore è tenuto a fornire in conformità del presente capo siano rese disponibili o comunicate in modo chiaro e senza ambiguità nonché in tempo utile prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato.

5. I requisiti in materia di informazione di cui al presente capo si aggiungono ai requisiti già previsti dal diritto comunitario e non ostano a che gli Stati membri impongano requisiti supplementari in materia di informazioni ai prestatori stabiliti sul loro territorio.

6. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, precisare il contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in funzione della specificità di talune attività e può precisare le modalità pratiche di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 23

Assicurazioni e garanzie in caso di responsabilità professionale

1. Gli Stati membri possono provvedere affinché i prestatori i cui servizi presentano un rischio diretto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario o di un terzo o per la sicurezza finanziaria del destinatario sottoscrivano un'assicurazione di responsabilità professionale commisurata alla natura e alla portata del rischio o forniscano una garanzia o prevedano altre disposizioni analoghe equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non possono imporgli un'assicurazione di responsabilità professionale o una garanzia se è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla copertura, in un altro Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, gli Stati membri possono esigere una garanzia complementare per gli aspetti non ancora coperti.

Quando uno Stato membro richiede ai prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio di sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia, detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato dell'esistenza di tale assicurazione rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.

3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicabilità dei regimi di assicurazione o di garanzia professionale previsti in altri strumenti comunitari.

4. Nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione può stabilire un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 40, paragrafo 2. La Commissione può inoltre adottare misure intese a emendare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola con la fissazione di criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie precisate al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3.

5. Ai fini del presente articolo, per

— «rischio diretto e particolare» s'intende un rischio derivante direttamente dalla prestazione del servizio;

— «salute e sicurezza» s'intende, in relazione a un destinatario o a terzi, la prevenzione del decesso o di gravi danni corporali;

— «sicurezza finanziaria» s'intende, in relazione a un destinatario, la prevenzione di perdite significative di denaro o del valore di un bene;

— «assicurazione di responsabilità professionale» s'intende l'assicurazione sottoscritta da un prestatore con riguardo alle potenziali responsabilità nei confronti dei destinatari e, se del caso, di terzi, derivanti dalla prestazione del servizio.

Articolo 24

Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate

1. Gli Stati membri sopprimono tutti i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano dalle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.

Articolo 25

Attività multidisciplinari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.

Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori seguenti:

a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;

b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.

2. Quando le attività multidisciplinari tra i prestatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono autorizzate, gli Stati membri provvedono affinché:

a) siano evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;

b) siano garantite l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;

c) le regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività siano compatibili tra loro, soprattutto in materia di segreto professionale.

3. Nella relazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo 26

Politica in materia di qualità dei servizi

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare:

a) facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti o accreditati;

b) elaborando una carta di qualità propria o aderendo alle carte o ai marchi di qualità messi a punto da organismi e ordini professionali a livello comunitario.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul significato di taluni marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai prestatori e ai destinatari.

3. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli ordini professionali, le camere di commercio e artigianato e le associazioni dei consumatori negli Stati membri a collaborare a livello comunitario per promuovere la qualità dei servizi, in particolare facilitando il riconoscimento della qualità dei prestatori.

4. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare lo sviluppo della comunicazione critica, in particolare da parte delle associazioni dei consumatori, relativa alle qualità e ai difetti dei servizi, in particolare lo sviluppo a livello comunitario di prove o collaudi comparativi e della comunicazione dei loro risultati.

5. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l'informazione del destinatario e la qualità dei servizi.

Articolo 27

Risoluzione delle controversie

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori forniscano i propri dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al primo comma con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni soddisfacenti.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori siano tenuti a provare che gli obblighi di informazione previsti dalla presente direttiva sono rispettati e che le informazioni sono esatte.

3. Qualora per ottemperare ad una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, gli Stati membri riconoscono le garanzie equivalenti costituite presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro. L'istituto di credito deve essere autorizzato in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2006/48/CE e l'assicuratore autorizzato, come appropriato, ai sensi della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita [1] in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita [2].

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informino il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indichino in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.

CAPO VI

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 28

Mutua assistenza - Obblighi generali

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

2. Ai fini del presente capo, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto comunicandone i dati agli altri Stati membri e alla Commissione. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco dei punti di contatto.

---

[1] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

[2] GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. Le richieste di informazioni e le richieste di effettuare verifiche, ispezioni e indagini a titolo del presente capo sono debitamente motivate, in particolare specificando la ragione della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

4. Qualora ricevano una richiesta di assistenza dalle autorità competenti di un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono affinché i prestatori stabiliti sul loro territorio comunichino alle loro autorità competenti tutte le informazioni necessarie al controllo delle loro attività in conformità della legislazione nazionale.

5. Qualora insorgano difficoltà nel soddisfare una richiesta di informazioni o nell'effettuare verifiche, ispezioni o indagini, gli Stati membri in causa avvertono sollecitamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.

6. Gli Stati membri forniscono al più presto e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità omologhe degli altri Stati membri.

8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui altri Stati membri non assolvono ai loro obblighi di mutua assistenza. Laddove necessario, la Commissione prende misure appropriate, comprese quelle di cui all'articolo 226 del trattato, per assicurare che gli Stati membri in questione assolvano ai loro obblighi di mutua assistenza. La Commissione informa periodicamente gli Stati membri circa il funzionamento delle disposizioni relative alla mutua assistenza.

Articolo 29

Mutua assistenza - Obblighi generali per lo Stato membro di stabilimento

1. Per quanto riguarda i prestatori che forniscono servizi in un altro Stato membro, lo Stato membro di stabilimento fornisce le informazioni sui prestatori stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, in particolare la conferma del loro stabilimento sul suo territorio e del fatto che, a quanto gli risulta, essi non vi esercitano attività in modo illegale.

2. Lo Stato membro di stabilimento procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informa quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. In tale contesto le autorità competenti intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nei rispettivi Stati membri. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta di un altro Stato membro.

3. Qualora venga a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un prestatore stabilito sul suo territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a sua conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente, lo Stato membro di stabilimento ne informa al più presto gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 30

Controllo da parte dello Stato membro di stabilimento in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro

1. Nei casi non contemplati dall'articolo 31, paragrafo 1, lo Stato membro di stabilimento controlla il rispetto dei suoi requisiti in conformità dei poteri di sorveglianza previsti dal suo ordinamento nazionale, in particolare mediante misure di controllo sul luogo di stabilimento del prestatore.

2. Lo Stato membro di stabilimento non può omettere di adottare misure di controllo o di esecuzione sul proprio territorio per il motivo che il servizio è stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro.

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non comporta il dovere per lo Stato membro di stabilimento di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro in cui è prestato il servizio. Tali verifiche e controlli sono effettuati dalle autorità dello Stato membro in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attività, su richiesta delle autorità dello Stato membro di stabilimento, in conformità dell'articolo 31.

Articolo 31

Controllo da parte dello Stato membro in cui è prestato il servizio in caso di spostamento temporaneo del prestatore

1. Per quanto riguarda i requisiti nazionali che possono essere imposti in base all'articolo 16 o 17, lo Stato membro in cui è prestato il servizio è responsabile del controllo sull'attività del prestatore sul suo territorio. In conformità del diritto comunitario, lo Stato membro in cui è prestato il servizio:

a) adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l'accesso a un'attività di servizi sul proprio territorio e il suo esercizio;

fonte: http://burc.regione.campania.it

b) procede alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato.

2. Per quanto riguarda i requisiti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, nel caso in cui un prestatore si sposti temporaneamente in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro partecipano al controllo del prestatore conformemente ai paragrafi 3 e 4.

3. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite nel loro Stato membro. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento.

4. Di loro iniziativa, le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché queste non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.

Articolo 32

Meccanismo di allerta

1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi riguardanti un'attività di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente nel suo territorio o nel territorio di altri Stati membri, ne informa al più presto lo Stato membro di stabilimento, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.

2. La Commissione promuove la creazione di una rete europea delle autorità degli Stati membri e vi partecipa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

3. La Commissione adotta e aggiorna regolarmente, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, norme dettagliate concernenti la gestione della rete di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 33

Informazioni sull'onorabilità dei prestatori

1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, conformemente al loro diritto nazionale, le informazioni relative alle azioni disciplinari o amministrative promosse o alle sanzioni penali irrogate e alle decisioni relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale. Lo Stato membro che comunica tali informazioni ne informa il prestatore interessato.

Una richiesta effettuata a norma del primo comma deve essere debitamente sostanziata, in particolare per quanto riguarda i motivi della richiesta d'informazione.

2. Le sanzioni e le azioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate solo se è stata assunta una decisione definitiva. Riguardo alle altre decisioni esecutorie di cui al paragrafo 1, lo Stato membro che comunica le informazioni precisa se si tratta di una decisione definitiva o se è stato presentato un ricorso contro la decisione in causa, nel qual caso lo Stato membro in questione è tenuto a indicare la data alla quale si prevede che sia pronunciata la decisione sul ricorso.

Esso precisa inoltre le disposizioni di diritto interno conformemente alle quali il prestatore è stato condannato o sanzionato.

3. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2 devono essere applicati nel rispetto delle regole in materia di comunicazione dei dati personali e dei diritti garantiti nello Stato membro in questione alle persone che subiscono condanne o sanzioni, anche da parte degli organismi o ordini professionali. Ogni informazione in questione che sia pubblica deve essere accessibile ai consumatori.

Articolo 34

Misure di accompagnamento

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri tenendo conto dei sistemi di informazione esistenti.

2. Gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, adottano misure di accompagnamento per agevolare lo scambio di funzionari incaricati di dare esecuzione alla mutua assistenza e la formazione dei funzionari stessi, compresa la formazione linguistica e quella informatica.

3. La Commissione valuta la necessità di istituire un programma pluriennale per organizzare i pertinenti scambi di funzionari e la formazione.

Articolo 35

Mutua assistenza in caso di deroghe caso per caso

1. Qualora uno Stato membro intenda assumere una misura conformemente all'articolo 18, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un'indagine penale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei confronti del prestatore, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle circostanze della fattispecie.

Lo Stato membro di stabilimento verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività e accerta i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure assunte o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata assunta alcuna misura.

3. Dopo la comunicazione dello Stato membro di stabilimento di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti:

a) le ragioni per le quali ritiene che le misure assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento siano insufficienti;

b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui all'articolo 18.

4. Le misure possono essere assunte solo allo scadere di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 3.

5. Senza pregiudizio della facoltà, per lo Stato membro che ha presentato la richiesta, di assumere le misure in questione allo scadere del termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al più presto la compatibilità delle misure notificate con il diritto comunitario.

Qualora giunga alla conclusione che la misura è incompatibile con il diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione in cui chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'assumere le misure proposte o di sospendere con urgenza le misure assunte.

6. In caso di urgenza, lo Stato membro che intende assumere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

Articolo 36

Misure di esecuzione

Le misure intese a modificare gli elementi non essenziali del presente capo integrandolo con la precisazione dei termini di cui agli articoli 28 e 35 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3.. La Commissione adotta inoltre le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra Stati membri, e in particolare le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

CAPO VII

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

Articolo 37

Codici di condotta a livello comunitario

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali, intesi ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica.

Articolo 38

Armonizzazione complementare

La Commissione esamina, entro il 28 dicembre 2010, la possibilità di presentare proposte di misure d'armonizzazione sulle seguenti questioni:

a) l'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti;

b) i servizi privati di sicurezza e trasporto di denaro contante e valori.

Articolo 39

Valutazione reciproca

1. Entro il 28 dicembre 2009, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione contenente le informazioni di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi di autorizzazione;

b) articolo 15, paragrafo 5, relativo ai requisiti da valutare;

c) articolo 25, paragrafo 3, relativo alle attività multidisciplinari.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro un termine di sei mesi dalla ricezione, comunicano le loro osservazioni su ciascuna relazione. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali relazioni.

3. La Commissione trasmette le relazioni e le osservazioni degli Stati membri al comitato di cui all'articolo 40, paragrafo 1, che può formulare osservazioni.

4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 dicembre 2010, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte di iniziative supplementari.

5. Entro il 28 dicembre 2009, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui requisiti nazionali la cui applicazione potrebbe rientrare nell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma e paragrafo 3, prima frase, specificando i motivi per cui ritengono che l'applicazione di detti requisiti sia conforme ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma e all'articolo 16, paragrafo 3, prima frase.

Successivamente, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche dei requisiti, inclusi i nuovi requisiti, di cui sopra specificandone le motivazioni.

La Commissione comunica tali requisiti agli altri Stati membri. La comunicazione non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione. La Commissione fornisce successivamente, su base annuale, analisi e orientamenti in materia di applicazione di tali disposizioni nel contesto della presente direttiva.

Articolo 40

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 41

Clausola di revisione

Entro il 28 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull'applicazione della presente direttiva. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, la relazione tratta in particolare l'applicazione dell'articolo 16. Essa esamina inoltre se siano necessarie ulteriori misure per le materie escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte intese a modificare la presente direttiva al fine di completare il mercato interno dei servizi.

Articolo 42

Modifica della direttiva 98/27/CE

Nell'allegato della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ([1]), è aggiunto il seguente punto:

«13. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).».

Articolo 43

Protezione dei dati personali

L'attuazione e l'applicazione della presente direttiva e, in particolare, delle disposizioni relative al controllo, ottemperano alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 28 dicembre 2009.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

([1]) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 45

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 46

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*
J. BORRELL FONTELLES	M. PEKKARINEN

fonte: http://burc.regione.campania.it